


UNIVERSITÄT



619127170


ANT


105


SIC

105/2

273/2








A

1.



LE FORMOLE
RITUALI

Ricavate dalla loro Origine, ed
accomodate alla Pratica Mo-
derna del Foro.

DAL GIURECONSULTO

D. ANTONINO
NICOLOSI

IN TRE SECONDE.



IN CATANIA, MDCCLXXXI.

Nella Stamperia di Francesco Pastore
CON LICENZA DE' SUPERIORI,
A spese di Giovanni Riscica.

1
V V
A
b
255/2

3361

LE FORMOLE

RITUALI

Prestate dalla loro Origine, ed
accomodate alla Pratica Mo-
derna del Foro.

DAL GIURECONSULTO

D. ANTONINO

NIGOLOSI

1772 SICILIA



IN CATANIA, MDCCCLXXII.

Nella Stamperia di Francesco Falson
CON ESCHIAZZO DI FRANCESCO
A cura di Giovanni Falson

3
iii
ALLA GRANDEZZA
DEL SIGNOR

D. FABRIZIO
ALLIATA, COLONNA, GIOVANNI,
SALVIATI, E PARUTA,
PRINCIPE DI VILLAFRANCA, DI BUCCHERI,
DI CASTORAO, E DI TRECASTAGNE.

Duca della Sala di Paruta, Barone, e Signore della Baronia di Sant'Adriano della Pedara, Viagrande, dell'isola di Foria di Salerno; delle Isole della Moarta, di Graziano, Gebbia rossa, Tavernola, Miano, Corvitello, Gatta, Conforto, Maestra, Girgia, di S. Adriano, Taja, Cammauta, Mintina, Paganò, Comuni, Pergola, Sinapa, Ciacati, e Mangiavasche. Grande di Spagna di Prima Classe

SIGNORE



ON vi ha persona, Ec-
 celso Principe, che fra
 noi ci vive, la quale
 non si chiama lieta, e
 contenta di essere a lei
 avvenuta la bella sor-
 te, che stesse sotto il
 vostro felice reggimento. A chi mai
 conti non sono i tanti pregi, onde
 Voi siete adorno, i quali per altro
 richiedonsi a formare un inclito ben
 accostumato Principe, tutto intento
 al vantaggio dei sudditi, cui ha in
 luogo di prediletti figliuoli. Se io
 volessi partitamente ad una ad una
 annoverare le singolari vostre doti,
 onde tirato vi avete i comuni applau-
 si del publico, non temerei certo
 d'incappar nella nota di adulatore
 mal consigliato, ma riporterei senza
 meno la marca di temerario, come
 se

3

v.

e fols' io di avviso di potervi rag-
giungere, tutte narrandole, o di
procacciar a Voi gloria maggiore,
con metterle in rilevata comparsa.
Me ne astengo dunque ben volentie-
ri massimamente, che in guisa tal offen-
derei la vostra nota modestia, la qua-
le paga soltanto si chiama dell' one-
sta, che rinvienfi nel resto operare
senza cercare altro più avanti. Per
quanta forza però hò fatta a me
stesso, non mi è riuscito di vincere
l' interno brio del mio Cuore, il que-
le ad innocente suo sfogo mi costrin-
ge a levar alto con lodi la vostra
paterna clemenza, con cui sapete a
lieta cera accogliere le sincere te-
stimonianze de' vostri Sudditi, onde
vi si presentan di avanti per essere
onorati dal vostro gradimento. Da sì
vostra, e cotale munificenza sospin-
to, vigor prendo, o Eccelso Prin-
cipe a venire cogli altri al vo-

stro cospetto , ed offerirvi que-
sto picciolo dono delle mie legali fa-
riche spese in compilare la seconda
parte delle moderne costumanze del
Foro . Conosco troppo chiaro , ed a-
perto , che non é questa sparuta ope-
ricciuola degna di andar fregiata in
fronte del vostro glorioso Nome , ma
la fa degna della nostra corte se ac-
coglienza l' animo del Donatore , che
non sa altro darvi ; ed è per altro in
ispasimato genio impaziente a mostra-
re al publico la gioja , che egli me-
na nel vedersi suddito ad un Princi-
pe così grande , che hà fatto ritor-
nare ne' suoi stati i Secoli della ele-
menza di Tuo e della dolcezza di
Otaviano Augusto . Non siete Voi
quell' inclito Personaggio , che tosto co-
me foste al governo di questi vostri
Vassalli , levaste subito la mira a rap-
acificare gl' animi discordi , a sov-
venir con larghe limosine i poveri ,

a metter coraggio agli Ufficiali in
compartir giustizia, congiungendola
per quanto fosse il più possibile colla
Clemenza? Non siete Voi, che sem-
pre tenete aperto l' adito a chi vi
ricorre per manifestarvi le sue indi-
genze? Non è da tutti ammirata la
vostra Cristiana Prudenza con cui sa-
pete sciegliere i Ministri più acconci
agli ufficj che loro indoffate? E che
l' antica Roma ammirò il savio reg-
gimento del suo Imperadore Alessan-
dro, avendolo avuto in pregio di
ottimo Principe, massimamente per la
sua grande esattezza, con cui si assi-
curava delle buone qualità di colo-
ro, che promovea a' publici ufficj,
trascegliendone sempre i più adatti,
e religiosi, i quali dessero anzi onore
alle cariche, che lo riceveffer da
quelle: la stessa felicità è avvenuta
di questa stagione a tutti i vostri
Vassalli, i quali veggono con som-
mo

mo loro piacere il vostro politico governo tener in tutto dietro a quello del dinanzi lodato Imperadore. Volendo adunque io senza nota di affettazione fare a tutto il Mondo palese quell' interna allegrezza che provo in veder vostra buona merce, andar tutti i vostri Sudditi lieti, e contenti del vostro diritto glorioso reggimento; hò presa l' occasione di offerirvi questa Operetta, dando sfogo alla mia per altro lodevole passione, che nutro per Voi; ed essendo al tempo stesso sicuro, che Voi non sdegnerete la umile offerta, che con massimo ossequio metto a' vostri piedi di queste mie legali fatiche. Deh compiacedevi, o Eccelso Signore, di gradirla, e levarvi a sua difesa, se mai incapperà in qualche troppo rigido Centore, che la voglia metter sotto, ed avvilirla. Mentre io porgo all' Altissimo i più caldi fervorosi,
pre-

ix

preghi, che vi conservi felice a
molti anni per comun nostro vantag-
gio. E qui profondamente inchinan-
domi mi reco a gran ventura il dire
mi con tutto ossequio.



Trecastagne 1781

Umliliff. Obligatiff.
Servo e vassallo
Antonino Nicolosi

prophie... que de conseryi felice a
mole sua que domus regis vobis
est e con p'ondamento iudicium
nomi in 1833 a 2000 vobis a 1833
in con ludo colligere.

...

...

...

...

Amico mio gentilissimo:

CON estremo piacere ho letto la *Seconda Parte* delle vostre *Formole Rituali*, che avete giudicato trasmettermi, contenente la *Spiega delle moltiplici Interlocutorie*, onde si possa decidere lo *Articolo Rejettivo*, quella per lo appunto, che meditate mandare alla luce. Laonde Io rallegrandomi con Voi, e meca stesso dei vostri continovi progressi nella *Litteratura*, e particolarmente nelle cognizioni *Forensi* vengo in accertarvi, che tal *Seconda Parte* non sarà meno utile, e meno accettata nel *Foto* di quella che è stata la *Prima*; giacchè tal *Provincia* per lo più si maneggia con le sole cognizioni pratiche, senza saperne od isvilupparne la origine, e le fondamenta, come Voi avete fatto con sommo giudizio, ed erudizione, intessendola con *Sistema geometrico*, il più adatto a i *Candidati*, e più piacevole a i *provetti del Forense Ministero*. Incoraggitevi perciò a mandarla ben presto alle *Stampe* per soddisfare il *Pubblico* delle vostre promesse, e me stesso di quel contento che prendo nel vostro buon nome; E con più stima mi rafferma costantemente.

Palermo 30. del 1781.

Sig. D. D. Antonino Nicolosi
Tre Castagne.

Vostro Serv. ed Amico vero.
Gaetano Sarti.

PROEMIO

D I

ANTONINO NICOLOSI

A FRANCESCO, E SALVADORE

FIGLIUOLI.



'Oramai venuto il tempo, cari miei figliuoli, di adempiere le promesse anni sono fatte a vostro fratello Giuseppe in distender, cioè, la Seconda parte delle più rilevanti costumanze del foro. E sebbene Ei nuovamente nella Capitale allogato, non può da' miei ragionamenti pendere, e le fonti con la presenza attingere di queste mie pra-



2
riche fatiche, ciò nondimeno piacemi, che col non defraudar io la di lui aspettazione l'agio abbia d'istruir voi, con mia gioja altrettanto avidi in apprendere, ed avanti procedere nella scienza legale.

Alla quale fatica mi sono già con animo più lieto accinto, perciocchè ho veduto, grazie al Donator d'ogni bene, che la prima parte di questa mia Opericciuola su tale argomento aggirantesi non solo tornò a particolar vantaggio dell'accennato vostro fratello, ma altresì è stata dal publico con gradimento accolta. In questa Seconda parte poi mi son proposto tenervi ragionamento delle molteplici interlocutorie, che da Giudici oggigiorno si metton fuori nella prima istanza de' giudizi esecutivi. Io so, che a primo mirare vi parrà questa una materia, che non possa per entro se racchiudere

26

3

dere delle singolari contesse, come quella, che è da tutti universalmente trattata: ma pure porto ferma speranza, che prima assai di pervenire al compimento di questo, qualunque sia trattato, vi ricrederete d'un abbaglio sì fatto. La poca pratica, che voi oggi avete delle circostanze infinite del Foro, e le tante svariate maniere, onde si possono i forensi giudizj a lieto fine condurre, due sufficienti motivi sono dell'innocente vostra comechè falsa persuasione; perciocchè non sarà guari di tempo passato, che maneggiandovi nel Foro, vi disgombrerete di sì fatti pregiudizj, e conoscerete chiaro, ed aperto, che non ostante l'assidua laboriosa lettura di tutti i Ritualisti antichi, o moderni, che sieno, non avrete mai l'agio opportuno a corredarvi di que' pratici legali presidj, di cui ora vengo a ragio-

narvi: *Date dunque 'diligente opera
a questa mia, qualunque sia fatica,
intrapresa principalmente a vostro
profitto, e gradite con animo rico-
noscente questo picciolo saggio del
paterno mio amore, con cui in Dio
teneramente vi amo, e vi auguro
tutte le felicità sì celesti, che terre-
ne, onde possiate vieppiù crescere
ogni giorno non solo nella legale
scienza, ma quel, che più monta,
nel santo timor di Dio: Vivete felici.*



PAR

PARTE II.

DELLE

FORMOLE RITUALI.

CAPO I.

Delle molteplici Interlocutorie, che giornalmente si proferiscono ne' giudizj esecutivi.

Del vero significato dell'Interlocutoria.



NON avvi persona, che sia, eziandio in mediocre modo, intendente nelle legali cose, la quale non sappia la lunga distanza, che s'interpone tra la sentenza, ed interlocutoria. La sentenza è una solenne decisione del Giudice fattasi secondo le leggi, e gl'atti sopra la causa, che

si

6
si agita. L'interlocutoria nè più, nè meno è un decreto del Giudice sopra qualche articolo della lite, che si discute. (a) Onde ne viene in conseguente, che proprio della sentenza è l'affolvere, o il condannare: nè l'uno, nè l'altro però è da dirsi proprio dell'interlocutoria, prescrivendosi soltanto con essa all'Attore, o al Reo qualche cosa, che possa, o non possa tornare di pregiudizio alla causa principale giusta la frase della legge. (b) Se ne inferisce ancora, che, sebbene oggigiorno vengano nel Foro tutte le sentenze divise in definitive, ed interlocutorie nondimeno sù i principj del diritto Romano l'interlocutoria, come quella, che non affolve, nè condanna,
ma

(a) L. 36. ff. de Min.

(b) L. 31. ff. Jurejur. L. 18. ff. de Dolo mal. L. 14. §. 1. ff. Quod, met. caus.

non merita il nome di sentenza, ma di puro e semplice decreto. (a)

Sin qui hò inteso ragionarvi colla legge presa a tutto rigore, perchè in pratica non tutte le interlocutorie hanno l'istesso vigore, o gli stessi effetti. Alcune operano a guisa delle sentenze diffinitive, ed alcune altre tant'oltre non operano. Le prime hanno di mira il negozio principale, o qualche parte di esso: (b) almeno comandano di farsi, o darsi qualche cosa. (c) Le seconde non fanno ostacolo al negozio principale, ma soltanto o lo sollecitano, o lo dispongono. (d)

A me non dà gran fatto piacere

A 4 re

(a) *Strauch. exer. Inst. 24. 2. Wiffenbech. ad dig. de re jud. shof. 1.*
 (b) *Arg. L. intra 32. de iuris.*
 (c) *Gail. 1. 06. 130.*
 (d) *Vil. Ferrar. in form. sent. interl. sup. Accademia jud. S. nos Bernardinus num. 12.*

re il sentimento del Mafà, (a) ché la cedola del secondo decreto, o l' interlocutoria nell' articolo reiettivo hanno l' istesso vigore della sentenza diffinitiva; poicché sì l' una, che l' altra, anzicché assolvere, o condannare, più tosto é da dirsi, che aprono il campo ad un secondo giudizio per venire a termine della lite. Si può soltanto sostenere, che operano gl' istessi effetti della diffinitiva in quei tre primi mesi, in cui si forma la prima istanza del giudizio esecutivo.

E conciosiacché svariate sono le maniere di metter fuori le interlocutorie, quante molteplici sono le occasioni, che ricorrono; perciò alla vostra maggior chiarezza vi ragionerò partitamente per ciascuna delle interlocutorie più frequenti, che nel Fore

CO-

(a) Sep. cap. Rith. 117, 118. 49.

11

quotidianamente si veggono ne' giudizj
esecutivi.

C A P O II.

Delle interlocutorie: *Rejciantur præ-
silio prius de restituendo in casu
succumbentia, & facta solutione
audiatur: oppure Et interpo-
sito secundo decreto, & eo re-
cepto audiatur.*

Alla piena intelligenza di queste
due interlocutorie, vuop' è richiamar-
vi alla memoria, quanto da vostri Pre-
cettori vi si è spiegato nel Rito. Di-
cendo noi, che un istrumento gode la
via esecutiva; venghiamo a contami-
nare la vera intelligenza della prati-
ca, se non facciam la distinzione, che
questa via esecutiva può avere diver-
si oggetti secondo le diverse opera-
zioni, che le si impartiscono. Essa per-
cio

10
ciò si divide in rejeztiva, ed oppositoria.
Colla prima l'istrumento dee dell' in-
tutto ad esecuzione mandarsi, nè può es-
sere oscurato, ritardato, sospeso da
qualunque eccezzione fuori delle pri-
vileggiate. Colla seconda tutto al con-
trario, si possono dare eccezzioni,
quanto si vuole, ed in vigore delle
medesime, qualora sono legitime, l'
istrumento rimarrà senza esecuzione.
La clausola *Quæ omnia*, che dentro
se racchiude il patto *De non oppo-
nendo*, e l'altro *De non præveniendò*
è la pietra di paragone, onde si rav-
visa, se la via esecutiva sia rejeztiva,
oppure oppositoria. Qui dunque fa-
cendo qualche cosa diciamo, che si
nell' uno, che nell' altro modo di pro-
cedere ha luogo l'indirizzo reale, o
personale. Si adempisce il primo col-
la espignorazione de' mobili, (1) o
col-

(1) *Le persone a cui si può torre il*

colla distrazione de' stabili. Si adempisce il secondo col pagamento, colla mallevadoria in quindena, colla carcerazione. La prima formola di profferire: *Et facta solutione audiatur*, si riferisce all' indirizzo personale. La seconda: *Interposito secundo decreto, & eo recepto audiatur*; si rapporta all' indirizzo reale *Et praestito prius de restituendo in casu succumbentiae*.

Prof.

pegno per via della corte si contano in tre stati. Altre sono plebee, altre del ceto civile, ed altre titolate. Alle prime, come quelle, cui nulla cale il disonore della contumacia, si suole torre il pegno a dirittura. Alle seconde si fa ciò previa un legale avviso, sebbene con effetto non sia necessario. A' titolati però si ha da tor-

Profferta l' accennata interlocutoria il creditore è nell' obbligo indispensabile, ancorchè non dimandasse la parte, di prestare la cennata mallevadoria sotto pena nell' indirizzo reale della nullità del secondo decreto; (a) nell' indirizzo personale di poter esse-

re il pegno osservate prima le solennità delle lettere Regali. Consistono queste in far precedere al debitore due legali avvisi, dopo i quali persistendo egli tutt' ora in contumacia si passerà a tor loro il pegno, passati giorni otto.

La robba da tor si se è di qualche considerazione si suole prima inventariare. In vigore di che o il debitore ne presterà la mallevadoria, e rimarrà la sudetta robba in di lui potere; ma non volens

(a) §. 24. Prag. C. C.

13
 essere inteso il debitore senza pagare.

Ma d'onde nasce quest'obbligo di dovere il creditore prestare la suddetta mallevatoria? Vi è forse qualche caso in cui non s'ii tenuto a prestarla? E non prestandola, se s'interponesse il secondo decreto, ed indi col rimedio della revisione, o appellatione fosse l'interlocutoria rievocata col *reiciantur prestito prius* sarà forse nullo il secondo decreto prima interposto senza mallevatoria?

Ad involarvi da li fatti dubbj giust'è, che sappiate, come l'obbligo di prestare l' accennata mallevatoria tutto deriva dal capitolo probatorio solito mettersi in fine delle opposizioni: *Ad quæ præmissa probandum ponit, non se tamen adstringens*. A tal che se nelle opposi-
 zio-

fizioni non si proponesse dal debitore l' accennato capitolo, non v'è il creditore tenuto, nè può il Giudice obligarlo alla prestazione della sudetta malleuadoria. La ragion si è, perchè quando il debitore opponendosi non

do, o non potendo il debitore procacciare l' accennata malleuadoria, si porterà la robbà tolta in pegno alla Loggia nella Città di Palermo, o alla Piazza nelle Città del Regno, per ivi venderli, ad intendimento, che quando la robbà si trova sub fideiussione, si dee, prima di venderli, ingiongere il malleuadore, che fra il termine d' ore ventiquattro abbia da portare la robbà inventariata alla Loggia, o alla Piazza, cioè, quella robbà descritta nell' inventario fatto d' ordine di N.N. in ca-

non si esibisce a voler provare il pagamento, o con pubblici documenti o con prove esterne; dinota, che la sua difesa è tutta appoggiata alla semplice preta disposizione della legge: onde poi riggettando il Giudice le opposizioni, ci sembra, che abbia

sa di B. B. ad istanza di T. T. e quella consignare a semplice mandato di detto spettabile di N. N. affinché si vendesse, a quattro voci al più offerente, ed il prezzo, dedotte prima le spese, si pagasse a detto di T. T. a buon conto di quelle 7-..... va creditore contra il detto di B. B. in virtù....

Quando il prezzo non basta alla soddisfazione del credito, si può aggiungere in fine della sudetta ingiunzione la seguente protesta:

bia fatto giustizia sopra di quella, e non rimane al debitore più agio come difendersi, anzi la suddetta mallevadoria non solo in questo caso non opererebbe effetto alcuno, ma altresì

co-

Stacchè in virtù della presente ingiunzione non si senta lesa il diritto di *T. T.* creditore per la consecuzione della restante somma contra li beni, ed effetti tanto di esso *B. B.* debitore, quanto dell'altre persone *de jure* obligate, al pagamento di dette 7 a detto *T. T.* creditore dovute. *In vigore di che a divenirsi con effetto alla vendizione, vuop' è, che preceda un provisionale del Giudice continente, che si vendesse la roba tolta in pegno al publico incanto al maggiore offerente, e che nel passo istesso si notificasse il de-*

come inutile; e di niuno vantaggio
 si ravvisarebbe, nè il Giudice per
 conseguente é tenuto di soggiu-
 gnere all' interlocutoria *Reiciantur*

B le

*bitore, qualmente assistesse, o fa-
 cesse assistere persona alla vendi-
 zione da farsi, e ciò ad effetto
 di averne scienza, e non allegar-
 ne ignoranza. Questa pratica ma-
 niera di venderli i mobili in pe-
 gno tolti, che ora vi ho esposto,
 ha luogo, e si osserva trattandosi
 della somma di oncie dieci nè più, nè
 meno: perchè se il pegno pretorio
 eccede nel prezzo l' accennata som-
 ma di oncie dieci, bisogna per
 venderli della commissione del Prin-
 cipe: *Vendatur in publico incan-
 tu Loggiae, se la vendizione dee
 farsi in Palermo. In publico incan-
 tu Plateae, se nel Regno; e trat-**

le seguenti parole: *E' prælitio prius*
 Et perché il debitor, che non avea
 altro rifuggio, che la legge; perden-
 do in essa, non può innanzi proce-
 dere nella causa oppositoria (a) (2).

Essendo poi un principio assai costan-
 te quello, di doverli nelle cause at-
 ten-

tandosi di cose preziose è in co-
 stume aggiugnersi alla sudetta pro-
 vinta le parole *æstimatione præce-*
cedente, e non bastando il prez-
 zo alla soddisfazione del credito
 sogliono quei Giudici nella cen-
 nata provista soggiugnere: *Et pro-*
restanti summa Judex, ad quem
spètat, provideat.

(2) Che l'oggetto delle prove tutto
 si rifonde alle questioni di fatto, e
 non già alle questioni della leg-
 ge, ei sembra una delle sottigli-

(a) *Gross. sup. Pragm. C. C. dict. §. 42. n. 4.*

19

tendere il primitivo tempo degli at-
ti, e non già tutto ciò, che possa
per accidente posteriormente, avve-
nire, (a) ne segue in conseguenza,
B 2 che

ezze oltramontane, ma pure sta
ben fondato nella ragione. Ogni
prova, che si può addurre aut agen-
do aut excipiendo, dee la sua origine
prendere o dagl' instrumenti, o da
testimonj, o dalle illazioni, che
si degl' uni, che degl' altri ne
posson derivare cap. foris ext. de
verb. significat. La legge non ha
bisogno di prova ne per instru-
mento, ne per deposizione, come
certa. L. 2. ff. de jur. & fact. i-
gnor. E quando mai vi sia un
concorso di opinioni diverse uffi-
cio del Giudice e l' esaminare
qual sia la più probabile. Onde

(a) Mus. dec. 17. n. 36.

che il secondo decreto senza malle-
vadoria interposto, come uniforme
all' interlocutoria, non perde la sua
validità, se nella revisione, o ap-
pellazione fù l' interlocutoria rivo-
cata col *prestito prius* (3).

Et facta solutione audiatur.

In

poi ne derivò il principio legale,
che le sole quistioni di fatto, e
non già quelle della legge riman-
gono alla potestà de' Giudicanti

L. 1. §. 4. in fin. ad S. C. Turp. L.
ordine 15. in fin. ff. ad municip. Ne
derivò ancora quel celebre prover-
bio nella Francia da *Milingerio*
rapportato: *Venite ad factum,*
Curia novit jus.

(3) *Qui forte si piatisce tra Dotto-
ri, se dall' Attore prestata la so-
lita mallevadoria de restituendo in
casu succumbentiæ, il Reo conve-*

In vigore della suddetta interlocutoria è tenuto il debitore nell'indirizzo personale a pagare, se mai ha nell'animo di passare avanti nella causa oppositoria, e per isfuggire spe-

nuto in luogo di proseguire la causa oppositoria dimanderà la revisione dell'interlocutoria, e qui con effetto ottenne la revoca di essa, si piatisce, come dissi, se mai il mallevadore dato per la causa oppositoria, sia altresì tenuto nella causa della revisione. Che non sia tenuto lo sostiene il Rizz. de Censib. §. fidejussor. n. 53. per la ragione, che la sudetta mallevadoria si reputa, e si sottintende ristretta alla sola causa oppositoria da farsi, giusta la formola dell'interlocutoria: facta solutione adiatur avanti l'istesso Giudice, o Tri-

Spese ulteriori sarebbe ottimamente fatto il depositare la somma, onde va in debito *ad prosequendam causam oppositoriam*, e darne contezza alla parte creditrice; ma quando mai il debitore si mostrerà contumace a pagare; allora essendo presente, si procederà alla formale di lui carcerazione,

o

bunale, onde fu messo in piede l'articolo reiettivo. Ma che dirassine, se il Convento in luogo della revisione dimanderà il contrario impero dell'interlocutoria *reiciantur*, è forse in questo caso tenuto il mallevadore? Giusta i principj poco fa esposti non dovrebbe tal mallevadore obbligarsi all'adempimento della sua mallevadoria. La pratica però è tutta al contrario, come si può osservare tutto giorno nel Foro.

o essendo lontano si disbrigheranno le solite lettere osservatoriali dell' interlocutoria *reiciantur* per procedersi alla cattura del medesimo, colla facoltà insieme di effettuarla anche fuori territorio: le quali lettere, o sieno dirette agli Ufficiali del luogo, oppure a qualche commissario esecutivo.

Interposito secundo decreto, & eo recepto audiatur.

La parte debitrice, se è presente, si cita personalmente col secondo decreto. Se però è assente, si sbrigano al solito le lettere *de tradenda cedula secundi decreti*. Se si dee il secondo decreto notificare personalmente, oppure per *affixionem*, dipende dal come fu interposto il primo decreto: perchè uno de' due si dee sotto pena di nullità consegnare a mani proprie del debitore. La cautela maggiore da Ritualisti raccomandata si è, di adempiere questo requisito della

consegna personale nella cedola del primo decreto; iscanzandosi così le cabale del debitore, che maliziosamente sottraendosi all'interposizione del secondo decreto, potrebbe rendere o nulla l'aggiudicazione, o perpetuarla senza vantaggio. (a)

Citata la parte coll'interposizione del secondo decreto si procederà a prendersi il possesso con apporre in margine di quello la provista: *Servatis servandis tradatur possessio*: ad intendimento, che trattandosi di diritti incorporali si farà il mandato *in vim possessionis*. E qui cade in taglio di soggiugnersi, che se i beni corporali, o i diritti incorporali, de' quali se ne debba prendere il possesso, si trovano in territorio alieno da quello, ove si è agitata la lite, in questo ca-

so

(a) *Carus. sup. Rit. cap. 2, num. 62. 63.*

so è in uso sciogliersi le solite lettere *de tradenda possessione, de tradendo mandato*, nelle quali v'è acchiuso l'atto del possesso, o il mandato *in vim possessionis*.

Qni suol muoversi dubio se mai il possesso si possa prendere per atto di qualsivoglia publico Notaro. Messese da canto le tante cavillazioni, che sù ciò si sono fuori prodotte, io son di avviso, che quando nella cedola del secondo decreto vi sono le parole: *Per acta cujusvis publici Notarii*, si può il possesso prendere giusta la mente delle medesime.

Frattanto non è da mettersi in dubbio, che il possesso si dee soltanto prendere di que' beni, che furono nella cedola del primo decreto rammemorati, e non già de' beni de' condobitori, confidejssori, in quella non espressi, perchè la cedola del primo decreto è come un istrumento, che

nea

non può produrre altri effetti, che quelli stessi in se contiene: e sebbene rade volte é accaduto qualche esempio in contrario, pure proposto da capo il nuovo esame in Tribunale si é corretto, come dal rito, e dalla ragione lontano.

Ma perchè nelle accennate interlocutorie non si fa menzione alcuna di spese? Qui mi si apre un largo campo a ragionarvi delle tante svariate maniere, onde vanno circoscritte le interlocutorie, di cui stiam facendo parola, rapporto alla condanna, o all' assoluzion delle spese. Ma prima di passare all' individuazione di esse mi avviso esser pregio dell' opera, premettervi alcune conteeze generali, che vi serviranno di costante scorta a sapervi regolare ne' casi particolari.

Lo stile dei Tribunali dalla pratica avvalorato, ha fuori prodotto,

come un principio incontrovertibile, che se nelle sentenze, o interlocutorie non si fa menzione alcuna di spese, allora il vinto s' intende tacitamente condannato al risarcimento delle medesime. [a] Regola generale è parimenti, che la provisione si paga da colui, che vince, tanto se il vinto fosse condannato alle spese, quanto se non lo fosse.

Queste due regole generali però possono prendere diverso aspetto dalla formola, con cui è distesa la sentenza, o l' interlocutoria: perchè non è il Giudice tenuto ad osservare sempre le regole generali, quando le circostanze particolari di tutto il fatto esigono la limitazione della regola.

Finalmente si può annoverare tra gl' inconcussi principj della legge, che

iii

(a) Cassid. dec. 26. num. 9. per tot.

in qualsivisa primo giudizio non ha regolarmente mai luogo la condanna alle spese: perchè basta a liberarsi da esse un colore, un motivo anche minimo di litigare. Vanno però come esclusi da questa regola generale alcuni giudizi li quali, comechè primi, possono ciò non ostante seco menare la condanna alle spese. Cioè:

1. Li giudizi, o sieno articoli rejerivi.
2. Li giudizi revocatori, coi quali i fondi (4) enfiteutici si dichiarano

(4) Li giudizi revocatori si sogliono decidere col procedat o non procedat petitio. Maniera di decidere riconosciuta per la più saggia da pratici, perchè con essa si possono iscanzare tutte le nullità, che potrebbero avvenire rispetto a potersi rendere nulla una sentenza.

no caduti in commissum pe' tanti legali motivi, che i Dottori rapportano

za, come proferta ultra petita, e come non continente la decisione degli altri articoli. In questa sentenza non si fa parola alcuna di spese, perché il vinto s'intende tacitamente condannato alle medesime. Le più volte si suole usare da Giudici la formola. Restituantur bona solutis prius melioramentis; oppure solutis melioramentis. Qui ne vengon su due pratiche questioni. 1. Che cosa dinota l'avverbio prius 2. Se gl'effetti del solutis prius melioramentis, sono diversi dagli effetti del solutis melioramentis. Mettendo per ora da canto il §. 30. della prammatica del Duca di Sermoneta per cui il padrone diretto, o utile condanna-

30
no, e principalmente Aurelio Cor-
bulo nel suo trattato *De jure emphi-
teutico*.

Li

to a pagare li miglioramenti ne può
formare la suggiogazione all' En-
fiteuta, o Possessore sopra la co-
sa censita alla ragione del cinque
per cento; ed immaginandoci, che
tal padrone diretto, o utile vuole
in contanti pagare l'importo de-
gli accennati miglioramenti, sog-
giungiamo, che l' avverbio *prius* si-
gnifica, che l' Enfiteuta, o Pos-
sessore non è tenuto di restituire il
fondo, se il padrone diretto, o u-
tile con effetto non paga la valu-
ta de' miglioramenti, comechè tut-
t' ora non liquidati. All' incontro
però dicendosi: *solutis melioramen-
tis, basta la sola mallevadoria pro
illiquidis per avere il suddetto pa-*

32

3. Li giudizj condannatorj, (5)
per grazia di esempio, quando il ter-
zo possessore si obbliga o a fare l'at-
to

*drone diretto o utile restituito il
fondo enfiteutico.*

(5) Parimenti in questi giudizj con-
dannatorj non ha luogo la clau-
sula *expensis* per la ragione po-
co fa addotta nella nota preceden-
te: La formola della sentenza suol
essere la seguente: *Condemneur,*
& *cogatur tacere actum recognito-*
rium, & *solvere canones non so-*
lutos, & *laudimia,* si qua *compe-*
tunt, vel *dimittere,* & in casu di-
missionis solvere canones maturatos
tempore suæ possessionis. In vigo-
re della quale interlocutoria suo-
lesi fare ingiunzione al possessore,
sul contenuto della medesima non
più, ne meno; la quale ingiun-

to recognitorio, o a dimettere il fondo obbligato.

4. I visoluoghi per le servitù di ogni sorte.

5. Le seconde relazioni, come quelle, che presuppongono la cosa per lo avanti messa in chiaro, e qualche grado di temerarietà nel perditore.

Posti questi principj, come costante-

zione qualora si manderà ed effetto, e contrario effetto, si dee dal Giudice decidere col procedat in-junctio. Qui ne' termini di conduttore, colono, o inquilino che sù, evvi la quistione, se dimettendo il fondo, o la casa a lui data in gabella, e pagando la rata di essa quamdiu possedit, giusta la prammatica di Marco Antonio Colonna de' 14. Marzo 1582. sia anche tenuto a pagare le spese del

stanti, ed irrefragabili, e³ mi pare
 acconcio molto, ragionarvi delle mol-
 tiplici clausole rapporto alle spese,
 che si sogliono giornalmente apporre
 nelle interlocutorie degli articoli re-
 jettivi paritamente per ciascuna, af-
 finchè con tal ordine non solo fare-
 te per ricredervi dalli molti legali ab-
 bagli, in cui potete cadere, ma al-

C tre-

giudizio. La risoluzione dipende
 dall' esaminarsi il tempo, in cui
 si dimesse il fondo, cioè, se prima d'
 essersi dal creditore causata esecu-
 zione, oppure, dopo di essa prima
 però dell' adempimento. E' tenuto
 in questo secondo caso a pagare
 le spese del giudizio, ma non già
 nel primo. A fondo potete levar-
 vi si fatto dubio nell' albero 7.
 della Sylva Termin. di Carlo Ca-
 ruso.

trasi l'aggio avrete di ben intenderle, e fittamente alla memoria vive serbarle.

Ma prima di procedere avanti all' esame delle sudette clausole, e maniere di decidere; mi sembra, che sia di necessità fermarci per poco a considerare quella tanto involuppata quistione, cioè, quando il Giudice condanna il soccombente alle spese, non facendo menzione di esse nell' interlocutoria, cosa mai è tenuto il vinto a pagare? Le spese del giudizio solamente; o insieme con esse li danni che ha l'attore sostenuto per cagion della lite.

A penetrare ben addentro nei sensi di sì fatto dubio, bisogna, che primo andiate prevenuti, come nell' attore, che soccombe, si ricerca una maggiore, giusta cagione per essere iscutato dalle spese di quella, che si ricerca nel reo: perchè colui prima, che

che s'indirizza dee essere certo, e sicuro delle sue ragioni: lo che non é da potersi dire del reo. Da questo principio sospinti il Decio, (a) ed il Cagnolo (b) pervennero fino a conchiudere, comechè irragionevolmente, che appena può avvenire, e darsi un caso, in cui si possa risparmiare agli attori, che soccombono il risarcimento delle spese. Dissi irragionevolmente, perchè giusta il sentimento comune (c) non è questa una regola sicura da doverci, o potersi sempre osservare, ma più tosto è da conchiudersi, che il tutto dipenda dall'arbitrio prudente de' Giudicanti, e dalle individuali circostanze del fatto.

C 2 ven

(a) Num. 32. *decrius ff. de reg. jur.*
 (b) Num. 26. *an*
 (c) *Catal. dec. 95. num. 32. lib. 2.*

Venendo ora alla quistione posta sopra proposta, molte sono le opinioni, che su di essa si contano.

Le parole della legge: *non ignoret... (a) pro æstimatione Iudicis sublinebit*; parz, che vogliono rimettere alla sana condotta del Giudice la vera intelligenza del risarcimento di queste spese.

Il §. *Hæc autem omnia* delle Istituzioni di Giustiniano (b) *damnum & impensas litis inferre adversario suo cogatur*, denotano, che il vinto dee pagare non solo le spese del già fatto giudizio, ma i danni ancora sostenuti per cagione di esso.

Alla concordia di queste due opinioni diverse, escon fuori non pochi Pratici, e pongon mente alla di-
Verò

a) C. de fructib
(b) De pen. temer

37
 versa natura delle spese, cui si log-
 giace in una lite. O sono esse do-
 vute per una aperta contumacia del
 vinto, o per ragione della vittoria
 della causa. Nel primo caso sotto
 nome di spese si sottintendono an-
 che i danni, e gl'interessi: nel secondo
 però le spese del giudizio solamente.
 Questa distinzione nondimeno, perchè
 si oppone alla legge, la quale come
 generale non distingue, viene da mo-
 derni Scrittori rigettata all' intuito.
 Considerano costoro il nome di spese,
 come un nome molto generico, ed
 imperciò applicandole al fatto pratico
 le dividono in intrinseche, ed estrin-
 seche. Le prime si chiamano ne-
 cessarie *sicca litem*, sono gli onerarij
 degli Avvocati, de' Procuratori, de'
 Notarij, degli Scrivani, e somiglianti
 a minuto descritte dal *Cumia.* (a) Si

C 3

chia-

(a) *Super Bith. M. B. C. sup. 37. 1727 32.*

chiamano le seconde fortuite *propter litem*, e sono per grazia di esempio, quando il Litigante per andare al luogo della lite sostenne la perdita del cavallo, fu da Ladri per istrada attrappato, provò in casa ruina di fabbriche, interessi sulla mercatura, e somiglievoli. Dopo di avere in tal fatta particolarizzate le cose, conchiudono gli accennati Dottori, che il vinto tacitamente condannato alle spese, è sempre tenuto ai danni intrinseci, cioè sostenuti *circa litem*, ma non già agli estrinseci, cioè, sofferti *propter litem*. (a) Vi basta questa teorica per ora ad aver qualche contezza almeno sù tale argomento. L'osservanza, e consuetudine de' Tribunali, come dice la legge, (b) sarà quella, che vi raffoderà nelle espositi dottrine.

CA-

(a) *Cit. Auct. loc. cit. num. 29°*

(b) *L. nam Imperator ff. de legib.*

C A P O III.

Della Clausola solita opporsi nelle interlocutorie *Expensis &c.* Oppure *Expensis &c.* si pars acquieverit: Oppure *Expensis &c. præter jus provisionis.*

Q UANDO nelle interlocutorie, o sentenza si legge la clausola *Expensis &c.* egli vale lo stesso, che dire *Expensis hinc inde compensatis*, Cioè che nessuna delle parti contendenti è in diritto di poter riscuotere le spese fatte nel giudizio, ma ciascuna da canto suo perde quelle, che ha fatto. (a)

Questa maniera chiamata di *assolvere*, e condannare suole metterli

(a) *Carus. sup. prag. D. S. §. 2. §. 4. §. 5.*

40
si in opera allora, quando il reo con
venuto ebbe un giusto, ragione vole,
o almeno colorato motivo di oppor-
si, dare eccezioni, litigare, anche
trattandosi di quei giudizj da noi po-
co fa eccettuati. Ma questa si fatta
ispezzione in buona parte dipende
dall' arbitrio, onestà, e rettitudine
del Giudice, considerata la natura
e le circostanze della causa. Onde
poi con molto giudizio il Principe
della Romana eloquenza (a) a piena
bocca gridava, che sia il giudice for-
nito di sapere quanto altri mai, se
però ei non sà riflettere alle parti-
colari circostanze del fatto *ejus do-
ctrina idem est, ac nihil.*

Egli è pur vero, che i Dotto-
ri tra loro si affaticano a rinvenire
quelle circostanze, col concorso delle
qua

(a) Card. de Luc. de Pen. lib. 2. c. 6. dist. 1.
num. 19.

quali possa dirsi giusta, ragionevole, colorata la cagion di litigare; e taluni sono divenuti ad esemplificarla in colui, che ebbe un'opinione verisimile di vincere la sua lite, o che prima d'incominciarla ne riportò l'approvazione di molti Giureconsulti, o che pure nel fatto pratico vi sia un'opinione diversa di Leggisti senza comparire, qual sia la comune, o quando a fine condotta la lite si rilieva, che le addotte prove pareggiano la semipiena: ma come dissi, queste circostanze particolari non son da tanto, che possono formare una regola generale.

Qui mi sia lecito di soggiugnere, che se ne' rispettivi libelli delle parti contendenti non si fa menzione alcuna di spese, può il Giudice *ex officio nobili*, quando l'equità l'esige sopra di quelle farne la sua decisione.

cisione: (a) e maggiormente per le clausole salutarì, che oggi giorno si sogliono apporre nelle rispettive petizioni da' litiganti. (b)

Non tutti coloro poi, che intraprendono una lite, e ne rimangono perditori, si possono tacciare di temerarij litiganti, e come tali obbligarli al risarcimento delle spese. Sia (c) gagliarda, o debole la mente dell' Uomo, essa è troppo sottoposta ad errare. Ampio troppo assai è il regno dell' opinione, e le prove son senza numero, che se ne contano alla giornata delle tante diverse sentenze, che da Uomini del pari assennati si proferiscono sulla medesima causa. A saper dunque chiaramente comprendere quei casi, ove possa aver luogo la condanna delle spese colla

fogg.

(a) Paul. Christ. dec. Belg. 105. n. 2. vol. 2.

(b) Myrsing. cens. 4. obs. 55.

(c) Ludov. Mur. nella Filos. Mor. cap. 10.

soggiunta *si pars acquieverit*, biso-
 gna a mio avviso distinguersi tre gra-
 di di temerità nel litigare, i quali
 comechè svelatamente, e da prin-
 cipio non fan comparire l'emulazio-
 ne, ed il livore, non lascian però
 nascostamente di racchiuderli per en-
 tro loro a fine di opprimere la par-
 te avversa chiamata, e comparente
 in giudizio.

Nel primo si annoverano coloro,
 i quali dandosi a credere di avere
 un giusto motivo di litigare, in-
 traprendono con animo costante ri-
 soluto una lite. Si oppone la par-
 te con ragioni molto adeguate, ed
 invincibili. Col batterli, e ribatter-
 si le addotte rispettive ragioni si vic-
 ne alla piena cognizione, che la li-
 te, comechè avviata con motivi di
 qualche apparenza, e da potersene
 un felice riuscimento sperare, si è
 nel progresso di quella con effetto
 ceta

resa, e conosciuta ingiusta, e temeraria.

Nel secondo grado si annoverano coloro, i quali litigano alla sorte, avvalorati dal comun proverbio *habent sua syderæ causæ*: con ragioni piuttosto mobili, e generali, che sode, e costanti. Il Giudice della prima causa usando equità, e moderazione produce fuori l'interlocutoria colla clausola: *expensis hinc inde compensatis*: ma il vinto da tale usatagli equità spirito, fiato al mal fare riprendendo tira avanti la lite, mercè de tanti legali rimedij, che al foro non ne mancano. Quei, che nella prima causa chiamammo ragioni mobili, e generali, cambiano in questo secondo giudizio aspetto, e sembante, ed il vinto conterà non più nella schiera de' compatiti, ma all'incontro de' temerarij Litiganti.

Sono nel terzo grado tutti coloro

to, i quali fidati dalla loro prepotenza rispetto alla parte contraria, cominciano una lite nel suo maggiore aspetto ingiusta, come quella, che ha per fondamento un'opinione dall'uso de' Tribunali disdetta, o certe circostanze così generali, ed astratte, che appena si possono adattare al fatto pratico.

In tutti questi, ed altri particolari avvenimenti, che nella maggior parte dipendono dall'onestà ed intendimento del Giudice si può mettere alla parte perditrice il freno dell'*Expensis hinc inde compensatis, si pars acquieverit*. In vigore di cui non può il vinto passare avanti la causa, se non paga prima le spese della lite. Egli è vero però, che regolarmente questa condanna non ha luogo nei primi giudizj, se non allora, quando sono con effetto ingiusti, e temerarij. *Interest Republicæ* dice l'Enneccio,

ne

(a) *temere ad litigandum procedant homines*. Ad eludere però sì fatte providenze ha il Foro trovato le supercessorie, i libelli di nullità, e tanti altri giri, e rigiri forenti, che qui non é luogo acconcio a descriverli, ma che abbiamo nell' animo, se Dio ci darà forze di epilogarli in un trattato a parte.

Per rapporto alla provizione la regola generale è, che dee pagarla, chi vince: Se nell' interlocutoria, o sentenza però vi farà apposta la clausola *præter jus provisionis*: allora cessa la regola generale, ed ha luogo la limitazione. Le circoscrizioni, onde si possa dimostrare una via per saperli quei casi, ove entra la regola, e quegli altri, ove la limitazione, sono in buona parte dipendenti dall' arbitrio del Giudice, e dalle individuali

(a) *Antiq. Rom. Tit. 16. lib. 4.*

viduali circostanze della causa. Regolarmente a formare un principio, che possa servirci di guida sù tale argomento, molto è al proposito il porre mente, che se il credito che si domanda deriva da un contratto pubblico colla clausola *quæ omnia*; può il Giudice nell'interlocutoria apporre la clausola *preter jus provisionis*: perchè il creditore dee rimaner senza alcun danno, ed essere sostenuto in tutte le spese. Ecco trovata la ragione, perchè negli articoli rejtivi la provisione è tenuto pagarla il debitore, ancorchè perde.



CA:

CAPO IV

Dell' *Interlocutoria*: Reiciantur facta
prius moderatione:

LE spese giudiziarie come fatte per la recuperazione d' un credito senza replica non è fuor di ragione, se abbiamo l' istesso privilegio, l' istessa natura, [a] l' istessa anteriorità della sorte principale, (b) Per conseguente sono dal rito onorate colla via esecutiva (c) Si può per esse procedere alla carcerazione. (d) Hanno il patto *de non opponendo*, (e) Ed insieme il patto *ad discursum*. (f) E
godo-

(a) *Milan. dec. 15. n. 91. lib. 1.*

(b) *Cit. Auct. loc. cit.*

(c) *Gros. sup. prag. C. C. §. 24. u. 30.*

(d) *Burg. de laud. insp. 40. n. 397.*

(e) *Milan. dec. 15. n. 95. lib. 1.*

(f) *Giurb. dec. 46. n. 9.*

godono il privilegio dell' insolidità. (a)

La quindena *de opponendo*, che suole concedere contro alla parata esecuzione di esse, non opera, che possa il condannato presentare delle opposizioni sopra quello, se si debbono, o nò le suddette spese. Ma solamente può, ed ecc raggirarsi intorno al modificar delle medesime. A corto dire si potrà opporre non già sulla verità delle spese, ma sulla quantità di esse. La ragion si è: perche rapporto al merito principale delle spese già la parte fù sufficientemente intesa nella prima quindena, ed imperciò non è più in grado di poter da capo proporre delle ulteriori eccezzuazioni per isfuggire un debito già deciso, e nel suo genere dovuto. Qui dunque potrebbe la parte soltanto farsi

D

avan-

(a) *Grof. loc. cit.* §. 31. n. 23.

avanti, ed opporsi con eccezioni modificative, in vigor delle quali se non può venire a capo d' isanzare il pagamento delle spese generalmente dovute, potrebbe ottenere però la riforma di esse, qualora con effetto furono eccessive, ed esuberanti, né il Giudice è tenuto nell' interlocutoria da profferire sulla riforma delle accennate spese di apporvi la clausola: *et prestitio de restituendo in casu succumbentiae* giusta l' avviso del Milanese (a) come quella, che si presuppone profferita nella prima interlocutoria dell' articolo reiettivo: In questo mentre poi, che si discute la reformation delle spese resta il debitore impedito a poter passare avanti nella causa oppositoria per la ragione, che l' articolo reiettivo non è tutt' ora recato ad effetto,

(a) *In loc. cit.*

to, ed in tutte le sue parti adempito.

Qualora dunque per la recuperazione di queste spese giudiziali fatte nella causa esecutiva facesse il creditore una nuova esecuzione, ed il debitore si opporrà sulla tassa di quelle; può e dee il Giudice colla sua onestà accorgendosi di qualche eccesso proferire l' interlocutoria: *reiciantur facta prius moderatione*: In vigore di cui, se le spese sono da oncie dieci in giù, se ne rimente l' esame al Maestro Notaro *de plano*, e senza opposizioni. (a) Ma se per contrario sorpassano le accennate oncie dieci, fa d' uopo, che si tassasse, ro dall' istesso Giudice. (b)

Tutto questo, che vi hò esposto intorno alla maniera di riformare le

D 2

spe-

(a) *Mut sup. Rit. cap. 168. in schol. lit.*

(b) *Intrigl. dec. 13. n. 63.*

spese hà luogo, e soltanto procede nelle cause esecutive, perchè trattandosi della riforma delle spese dovute negl'altri giudizi meno privilegiati, qualora il condannato si opporra le di lui opposizioni non solo si ammettono, ma si procederà a maggiormente diciferarle nella causa oppositoria senza il rigore del patto *de non opponendo* (a) per rilivarsi con l'ultima chiarezza il merito delle presentate eccezzuazioni.



(a) *Cum loc. cit. cap. 4. n. 9. 10.*

C A P O V.

Dell' Interlocutoria: Reiciantur ... ita quod non exequatur; nisi expleta, revocata, vel non adimpleta dilatione:

SI è dianzi detto, che ne giudizi rejettivi il debitore è sempre tenuto a rifare le spese al suo creditore. E ciò senza meno in vigore della promessa del risarcimento degli interessi sottointesa nella clausola *quæ omnia*, solita apponerfi nei contratti esecutivi. Questa regola generale viene limitata nel particolar caso della presente interlocutoria: perchè se il debitore, prima di venirfi dal Giudice al *reiciantur* avesse implorato, ed ottenuto la dilazione del suo debito, col notificarla immantinente al suo creditore; non è obbligato il Giudice

dice di passare avanti a proferire interlocutoria alcuna: mentre protestando il debitore l' accusa del suo debito, (a) si rende inutile il *reiciantur*, come quello, che suppone il debito già messo in controversia. Ma se il creditore, comechè avvisato dell' ottenuta dilazione volesse, ciò non ostante insistere per aver deciso l' articolo può, e dee il Giudice all' interlocutoria *reiciantur*, aggiungere la clausola *ita quod non exequatur nisi expleta, revocata, vel non adimpleta dilatione*: In vigore della quale non è il debitore tenuto al risarcimento delle spese, nè spetta parimente al Giudice diritto alcuno di provvisione.

Tutto questo però s' intende di aver luogo per quelle spese, che il creditore averà fatte dal giorno della data notizia della dilazione in avanti, ma

(a) *L. Ad solutionem C. de re jud.*

ma non già delle spese dal medesimo fatte prima della data notizia, e fino al momento di essa. Queste, come fatte in buona fede, e sulla giusta credenza, che il debitore non era per darsi ad indugio alcuno, anziché perderle, è sempre il creditore in grado di recuperarle.

Si suole muovere in foro la questione se dopo profferito il *reiciantur*, possa il debitore godere dilazione alcuna del suo debito. A stretto rigor di legge secondo li tanti stabilimenti dei Rè Alfonso (a) non sarebbe. Ei più in grado di meritare degl'indugj dietro una somma già dovuta in vigore del l' accennata interlocutoria. La pratica però tra l'ordine delle molte dilazioni ne ha trovato alcune, che sebbene, si chiamano arbitrarie, quasi depedenti dall' arbitrio de Giudicanti, pure l' uso l' hà fatto divenire tali, che

D 4

non

(a) Cap. 372. 428. 486.

non sogliono sostenere giammai alterazione alcuna. Di tal foggia è la dilazione di un mese e venti giorni, che si suole concedere nel caso, che siasi profferto il *reiciantur*, o che pur la quindena fosse spirata, solita concepirsi nella seguente formola *solvendo medietatem infra dies viginti, eodem adimplemento manente pro reliquis per mensem non molestetur.*

Nisi expleta.

La dilazione dal debitore implorata si incomincia a correre dal giorno, che fu concessuta e non già dal giorno, che fu presentata. (a) Si compisce nel giorno dal decreto prescritto né più, avanti, né meno. Há vigore di quindena col patto *de non opponendo* ed è di sollievo non solo a principali, ma altresì a mallevadori. (b)

Per

(a) Prag. 12. Tit. 16. de dilat. & Rescript. T. I.

(b) Prag. 10. eod. Tit.

Per eseguirsi intanto l'interlocutoria *reiciantur* d' uopo è, che la dilazione dal debitore ottenutasi sia scorsa, spirata, e compita nel caso in cui ci aggiriamo: altrimenti verrebbe il Principe a concedere una grazia senza effetto, e l'effetto alla grazia contrario mostrerebbe un contumace disprezzo alla maestà del Sovrano.

Revocata.

Il Principe sebbene sia esente dalla obligazion delle leggi, (a) pure dee sempre protestarsi tenuto all'osservanza delle medesime (b) Questo si fatto Principe dunque, come adorno di giustizia, se dà una provvidenza, non intende darla, se non uniforme alla legge. Quando mai il creditore non vuole aspettare il tempo della dilazione, e prevede insieme, che l'
 <ottenu-

(a) L. 31. ff de legib.

(b) L. 4. C. de legib.

ottenuto indugio repugna alla legge, ed alla natura del credito può immanentemente ricorrere per la revoca. Qui il debitore faccia quanto vuole, ottenendo delle contrarie proviste ne' giudizj *visis iterum*, oppure *visis iterum atque iterum provisionibus*; se il debito non merita dilazione, come eccettuato, l'interlocutoria si recherà ad esegimento prima affai, che quella *si* spirata, vale a dire, nell'istesso momento, che si conchiuse la rievocazion di essa. E quì il debitore è tenuto al ristoro di tutte le spese, essendo due casi eguali il non esservi una dilazione, che l'esservi ma insufficiente, e come tale rievocata.

Non adimpleta

Poicchè l' accordare gl' indugj, e le dilazioni egli è un gratuito diritto, che unicamente spetta al Principe per mezzo del Tribunale della R. G. C. Civile, perciò ne viene in conseguenza

seguenza, che potendo Ei qual Sovrano della publica tranquillità apporre in essi qualunque patto, e condizione, che più acconcia stima al rispettivo bene di color, che lo implorano, quando mai contumaci e disubbidienti si mostreran costoro agli opposti patti, e condizioni, non potran mai essere a parte, e godere della dinanzi conceduta grazia e dilazione, ascrivendone a loro stessi la colpa, come quei, che non han voluto rendersi ubbidienti al comando del Principe.



CA.

CAPO. VI.

*Dell' Interlocutoria Stent opposi-
tiones : Expensis &c :*

Conciosiacchè hò io per prova co-
nosciuto, che restiate da vostri
Preccettori a sufficienza prevenuti
delle opposizioni, che si possono op-
porre contro alla pronta parata ese-
cuzione di un istrumento esecutivo, e di
quell' altre, che parimenti si posson
metter fuori contra la parata ese-
cuzione dei contratti bollali, perciò non
giudico fermarmi sulla descizion delle
medesime maggiormente, che per
ogni dove, e vieppiù nelle scuole
si sogliono ordinatamente rapporta-
re.

Soltanto qui non mi sembra fuor
di proposito esporvi due avvertimen-
ti pratici, che vi serviranno, come
di

61

di lucido fanale, a pervenir sù tale argomento agiatamente in seno alla verità. Gioé, che a conoscere, se le opposizioni da presentarsi sieno tali, che possano aver luogo nella prima istanza de' giudizj esecutivi, o no, hà molta vaglia il ponderarsi se mai derivan quelle dalla legge, oppure dalle circostanze del fatto. (6) Le prime sembrano sempre da poterli ammettere, e seco loro regolarmente me-

(6) Quando le eccezioni sono miste, cioè, derivate dalla legge, e dal fatto, come quelle, che ricercano una maggiore indagine a diciferarsi, non si possono regolarmente proporre nella prima istanza del giudizio esecutivo. Dissi regolarmente, perchè si danno dei casi, nei quali l'equità solita di osservarsi nel Foro, non sostiene la tanta rigidezza della legge, e le

menano la vittoria dell' articolo . Le
 seconde al contrario difficilmente , fuo-
 ri ,

*suddette eccezzioni , comechè miste
 si debbono da Giudici ricevere , lo
 che in buona parte dipende dalle circo-
 stanze del fatto pratico . Per grazia di
 esempio la legge · Quicumque Cod. de
 apoc. publ. prescrive , che dietro il
 pagamento di tre annualità conti-
 nue si presumono pagati tutti i de-
 corsi del censo maturati in avanti .
 Al Milan. dec. 13 n. 108 il Ma-
 stril ad Gregor. de censib. q. 9 .
 n. 26 . il Muta dec. 56. tenendo
 dietro alla scuola labeonica sostengono
 non potersi eccezzione cotale proporre
 nella prima istanza degli articoli
 regettivi . La pratica però aderendo
 ai dettami della scuola capitonica,
 concorrendovi le circostanze dell' opu-
 lenza del debitore e della riggidezza*

r
i che fian privilegiate, si posson proporre senza non soccombere. (7)
(a)

Ma non é la forza intanto della pramatica, quella forse, che postpone le opposizioni di fatto alla causa oppositoria.

E da

in esigere del creditore mena buona la suddetta eccezzione, non ostante del patto de non opponendo.

(7) *A rilievarsi quali sono l' eccezzioni, che si posson proporre nella prima istanza de giudizj esecutivi, non ostante il patto de non opponendo può tornare di molto giovamento la regola generale, cioè quando le eccezzioni derivano dagli stessi publici documenti, oppure, dalla stessa negoziatura, contratto, transazione, per cui si procede in giudizio,*

(a) *Grossi de except. in prelad. n. 235.*

E da dirsi piuttosto che posposizione cotale deriva dal patto *de non opponendo* tacitamente sottinteso in qualsivoglia publico documento, qualora espresso non sia.

Quì intanto cade in taglio il soggiungervi, che la forza del patto *de non opponendo* con la legge presa a tutto rigore rigetta senza potervi opporre nulla ogni sorte di eccezioni

si

allora non ostante l' accennato patto si posson elleno opporre. Onde poi sù ne viene l' odierna pratica del Foro di impedirsi gli articoli reje ttivè colle eccezioni, chiamate implementi non sequuti: rei judicatæ: simulationis resolutionis: dominii: resolutionis contractus: possessionis ex causa anteriori, æque & pariter privilegiatæ: legitimationis personæ: intentionis & facti: elapsi decennij,

65

si di fatto, che di diritto. Onde tut-
to ciò, che non è guari abbiamo es-
posto sullo ammetterfi le opposizioni
legali, non ostante l' accennato patto
si può, e deesi solamente ascrivere
ad una equità dall' uso del foro in-
trodotta, e confermata.

In questi tempi però ad eludere
l' imperioso pronto procedere di tal
patto, non solo si é messo in voga il
rimedio della riconvenzione, di cui
abbastanza ragionammo nella prima
parte di questa opericciola; ma altresì
è molto acconcio il rimedio della pre-
venzione, per cui, quando é vestita
di sufficienti prove s' impedisce l' ese-
cuzio-

E

cuzio-

deficientiæ capitalis: ex falsa causa:
sine causa: metus de jure præsumpti:
juncta læsione enormissima; e so-
miglievoli.

zione dei contratti esecutivi: (a)
 ed a ciò non dà impedimento veruno, che il patto *de. non opponendo* contiene entro di se quell'altro *de non preveniendo*: perchè ciò non s'intende mai di quei casi, in cui l'eccezione in giudizio didotta per via di prevenzione è notoria, liquida, e di evidenti prove corredata. (b)

Il primo rimedio della riconvenzione è di lunga mano più costante, che quest'altro della prevenzione; mentre quello non stá soggetto a vicenda alcuna, ma questo giusta la cautela di Paolo de Castro, (c) quando il creditore subito, che sia stato prevenuto è accorto a causare esecuzione contro al preveniente, senza per-

(a) Amato ref. 36. n. 11.

(b) Graf. de except. in pralud. n. 258.

(c) In auth. que supplicatio C. praeib. Imp. of.

permettere, che prendesse piede il giudizio della prevenzione; perde natura, e riprende l'istesso aspetto delle semplici eccezioni da non potere stare a fronte del patto *de non opponendo*.

E poicchè, come hà dimostrato uno Scrittore Spagnuolo, (*a*) *nulla sit opinio, certa, & verissima, quæ non possit pluribus contrariis opinionibus, & fundamentis contrariari*, ne segue, che la facoltà di potersi ammettere o nò le suddette opposizioni non suole nella legge essere esente di contraddizione; perciò, all'interlocutoria *stent oppositiones* è in costume sempre aggiungersi la clausola *Expensis &c.* qualiche i contendenti abbiano tra loro avuto una giusta, ossia ragionevole cagione di vicendevolmente opporsi, e litigare.

E. 2.

CA-

(a) Girg. Zevall, com. cont. com.

CAPO VII.

Dell' Interlocutoria Reiciantur in unciis... in reliquis vero stent.

AVviene tutto giorno nel Foro, che la somma dal debitore dovuta si controverte nella quantità. Si leva sù allora la quistione, come ed in qual somma dee prestarfi da debitori la quindena. A togliersi via cotal dubio si suole essa prestare in qualche somma al Giudice benvista, facendosi da periti Causidici al tempo istesso un atto provisionale *quod fidejussio præstita pro summa unciarum... sit, & intelligatur præstita pro summa vere debita per Iudicem, declaranda etiam inspecta reconventione,* in quel caso che si trovasse dal debitore antecedentemente proposta.

Ma quando la somma dal debitore
dovuta

dovuta non è controversa nella quantità, ed ei frattanto, come quegli, che pretende di opporsi, è dalla necessità costretto a prestare la mallevadoria in quindena può, e per risparmio di spese, e per l'incertezza dell'interlocutoria da profferirsi, quella prestare in una somma minore alla somma dovuta, facendosi nel medesimo tempo l'atto provisionale *quod si fuerit interlocutum reiciantur pronunciis, . . . in quibus fuit prestita fidejussio in quindena, ita intelligatur dictum pro restanti summa, & sic si fuerit dictum stent.*

Parimenti in tutti quei casi, che la somma dal debitore dovuta è di qualche considerazione, si può, qualora vi consenta il creditore, prestare la mallevadoria al risparmio minore delle spese non in tutta, ma in parte del debito, facendosi di pari consenso il seguente atto provisionale *quod*

109

*quod si fuerit dictum reiciantur, ve-
stent pro summa in qua fuit praestita
fidejussio, ita intelligatur dictum pro
restanti summa debita.*

Da queste si fatte providenze chia-
ro si rilieva, che sovente accade,
che le opposizioni dal debitore pre-
sentate, in parte sono da ammettersi
come legali, ed in parte non lo so-
no, come dipendenti dal fatto. Ed
imperciò suole il Giudice a si fatti
casi provvedere coll' interlocutoria *Rei-
ciantur in uncis . . . in reliquis vero
stent* -

Ma qui tutto giorno ne vengon su
molte quistioni rapporto alle spese,
e noi per uscire dal pecoreccio ab-
biamo la necessit  di dividere un caso
dall' altro. Quando adunque il con-
venuto in giudizio nel produrre le sue
eccezzioni ebbe un giusto, ragionevole
motivo di opporsi in tutta la som-
ma dal creditore pretesa, comech 
poi

78

poi abbia in parte riportato l' interlocutoria contraria: ed in questo caso hà luogo la regola generale della clausola *Expensis hinc inde compensatis*. Ma se all' incontro il convenuto in giudizio all' impazzata si oppone, negando tutto quando in parte era debitore, ed allora il Giudice è in obbligo di condannarlo alle spese *pro rata victoriae*.

La quistion maggiore si raggira intorno al saperfi profferire in rituale maniera la condannagion delle spese *pro rata victoriae*. Alcuni son di avviso, che sia quella riposta in una delle seguenti due formole *Expensis hinc inde compensatis pro rata victoriae*; oppure *Victum victori ad expensas condemnamus pro rata victoriae*.

Ma si nell' una, che nell' altra formola di profferire mostreremo, chè stà assisa come in luminoso seggio.

a nullità della stessa. E la ragion si è: perché in cotesto articolo riportando vittoria si l'attore con quel *Reiciantur*, si il reo con quel *stent*; ne segue, che con dirsi *expensis hinc inde compensatis pro rata victoriae*, oppure *Victori condemnamus ad expensas pro rata victoriae*; ci sarebbe l'istesso a dirsi *expensis hinc inde compensatis*. Ed ecco un'interlocutoria dal Giudice ad un fine profferta, ma che dalla mal condotta formola ne suona, e ridonda un' altro tutto altro diverso entro se continente la nullità rapporto alle spese.

Qual è dunque la cautela, ossia, la formola rituale, con cui si possa il debitore condannare alla rata delle spese senza incorrere nella nullità?

Ella consiste secondo il sentimento dei Ritualisti più accreditati (a) nella
chia-

(a) *Carus. sup. Rith. cap. 2. n. 142. 144.*

chiarezza dell'interlocutoria, cioè, in dovere dall' un canto il Giudice espressamente condannare il vinto alla rata di quelle spese corrispondenti alla rata del debito, che tale con effetto rimase, e dal tacitamente liberarlo dall' altro, nella rata di quelle spese di debito, che tale con effetto non fù, con profferirsi *Victum victori condemnamus ad tertiam, ad quartam, ad quintam partem expensarum* &c. Nam la ragione si è, *quae ratio facit ut victus victori condemnandus sit ad litiuz expensas ex regula juris Pontificij, eadem ratio facit, ut cum mutua victoria sit, expensarum condemnationem fieri oporteat, ad compesandam parem utriusque litigatoris temeritatem.* (a)

CA-

(a) Fab. in Cod. lib. 7, Tit. 18. def. 30 in add. n. 4.

C A P O V I I I .

Dell' Interlocutoria *Reiciantur salvis
juribus in iudicio executivo, &
interim exequatur contra-
ctus non obstante lapsu
decennii, vel pluri-
um decennio-
rum.*

COmeché l'interlocutoria in que-
sto Capo contenuta non é da
profferirsi nella prima istanza degli
articoli reiettivi, scopo da noi pro-
posto; pure l'uniformità della manie-
ra e formola di metter fuori l'inter-
locutorie *reiciantur*, cagion é a qui
farne ragionamento.

Per a fondo capirla giust' é a-
dunque, che vi richiamiate alla me-
moria, che quando i Ritualisti asse-
riscono, che pel corso di anni dieci

si prescrive la via esecutiva, ciò non suona che si prescrive l'azione del contratto, ma piuttosto è da dirsi, che languisce il modo di procedere, onde poi a richiamar in vita la via esecutiva supposta mortificata per il corso d'anni dieci, si è dalla pratica trovato il giudizio dell' *exequatur contractus non obstante lapsu unius, vel plurium decemniorum*, di cui abbastanza ragionammo nella prima parte di questa nostra Opericciola.

In questo accennato giudizio di *exequatur contractus* si mette in quistione, se il reo convento possa opporre delle eccezioni di nullità, di rescissione, di paura, di compensazione, di ritenzione, e somiglianti. Dica quanto vuole in contrario Blasco Lancea: (a) comune opinione è nel Foro osservata, che si pos-

so.

(a) *Sup. Rich.* 13

sono dal reoconvento opporre le accennate eccezioni chiamate *modificative* come quelle, che non impugnano il contratto, ma solamente il regolano, il modificano, il dichiarano: anzi quando cotal regolare, modificare. dichiarare si possa in giudizio produrre per via di onesti Testimonj; dee il Giudice, anzicchè rigettarli, a dirittura riceverli perchè se non si adempisce con essi l' esterna formalità della Legge, si adempisce però lo spirito di quella. (a)

Hacci però de' casi, in cui il debitore dandosi a credere di dare eccezioni regolando, modificando, dichiarando, più avanti trascorre con pretendere d'impugnare il contratto. Eccezioni sì fatte, sono chiamate *impugnative*, e come tali contrarie alla natura dell' *exequatur*, onde poi

(a) Rig. de Censib. §. exceptio n. 113.

P'opponente debitore a somiglianza di colui, che va ad usurparfi un diritto dalla Legge non concedutogli, in luogo della favorevole, riporterà la contraria interlocutoria, *Reiciantur salvis juribus in judicio executivo. & interim exequatur contractus non obstante lapsu unius, vel plurimum decemniorum.*

Qui è, che nasce un dubbio, se nel giudizio esecutivo, che in vigor della cennata interlocutoria farà per mettersi in piè, possa il debitore da capo proporre quelle eccezioni medesime, che poco avanti gli furono rigettate nel giudizio dell' *exequatur contractus*.

Il Rizzari sostiene l' opinione negativa (a) e lo rapporta deciso nel Tribunale del Santo Ufficio l'anno 1660 contra D. Carlo Algarìa che
avea

(a) *Cit. Auth. loc. cit. n. 114.*

avea proposto di nuovo somigliante eccezzione. E la ragion si è: che se quelle non si ricevono in tempo, che il contratto è mortificato pel decorso degli anni dieci, con ragion maggiore non son da ammetterli in un giudizio esecutivo, in cui il patto *de non opponendo* per la seguita reviviscenza è nella sua verde osservanza, e nel primiero suo seggio ritornato.



CAPO IX.

Dell' Interlocutoria Reiciantur, ita quod non exequatur, nisi expleta causa oppositoria. Dell' Interlocutoria Stent oppositiones, & procedatur in causa oppositoria.

DA quattro legalissimi principj ci pare, che possa derivare il contenuto delle presenti interlocutorie.

1. Niuno de' Litiganti dee sostenere la sua ragione col discapito del suo competitore.

2. Colui, che vuole la precedenza del giudizio, non dee non volere il conseguente del medesimo.

3. I contendenti non intendono mai nel Foro rifiutare tutto ciò, che possono

possa in loro vantaggio tornare.

4. Indarno si domanda in giudizio ciò, che dee presto ritornarsi.

Alle volte l'eccezioni, che presenta il debitore nell'articolo reiettivo sono di foggia tale, che sebbene pel rigor del patto *de non opponendo* non si possano dal Giudice menar buone in giudizio; ciò non ostante, si vâ chiaro a vedere, che sono di loro natura possenti, efficaci, e vaevolissimi nella causa oppositoria a render vana l'intenzion dell'attore. Immaginatevi, che sopra un feudo vi sia un censo attivo bollale, ma tuttora non insinuato, come mechè afficiente. Qualora il creditore s'indirizzasse colla via esecutiva pe' decorri contro il Feudatario, che come compreso successore, si reputa possedere *ex causa lucrativa*, l'indirizzo sarebbe ordinato, e legale. Ma supponete, che il feudo è
 pas

passato a titolo di vendizione in potere di un terzo possessore, ed il creditore s' indirizzasse colla via esecutiva pe' decorfi contro l' accennato terzo, può senza meno costui a difendersi opporre il difetto della non osservata insinua. Replicherà il creditore, che in vigore del suo patto *de non opponendo* si dee eccezione cotale porporre alla causa oppositoria, e non già ammetterfi nella prima istanza dell' articolo reiettivo. Si fatta replica, m' immaginerò io per ora che sia tutta legale, ma intanto fuor di dubbio è, che procedendosi alla causa oppositoria l' eccezion rende nulla l' esecuzione del creditore, perchè i terzi possessori *ex causa onerosa* non essendo la soggiogazione insinuata, non sono tenuti, che al solo capitale *via ipotecaria*. (a)

Non sarebbe un' aggravio obbli-

E ga-


(a) §. 16. Prag. D. S.

gare il possessore del feudo alla paga di quei decorfi, ai quali non è affatto tenuto nella causa oppositoria. Qui è, ove dee aver luogo il giudizio scientifico del Giudice, cioè, quella penetrazion di mente, che argomentando dagli universali, ai particolari, ravvisa le differenze, che passano fra l'un caso, e l'altro, e conoscendo la forza delle circostanze capace di far mutare l'aspetto delle cose rintraccia, e discopre ciò, che è ragione, o sofisma, superfluo, o utile per fondare delle cose un retto giudizio. Il porporre nell'atto pratico di cui ragioniamo le opposizioni dal debitore addotte sarebbe l'istesso, che mettere innanzi il rigore all'equità, con darsi ciò, che dee presto ritornarsi, con volere la precedenza del giudizio senza porsi mente alla conseguenza del medesimo, negando al debitore quello, che accordar gli si

de-

dovrebbe, come a suo maggior comodo, e quel che piú; con patente suo discapito. La legge fatta per mantenere in freno la Republica, e per impedire i moti di una mal nata cupidigia s'interesserebbe di vantaggio e darebbe al publico effetti dell' tutto contrarj alla sua istituzione. Quindi è, che mercè d'una dotta pratica si può riparare a' tanti inconvenienti, dovendo il Giudice per una mano adempiere la rigidezza della legge col *reiciantur*, e dall'altra non preterire i diritti dell'equità, col soggiugnere *ita quod non exequatur nisi expleta causa oppositoria*. Oppure facendo assolutamente prevalere l'equità al rigore, con profferire: *Stent oppositiones & procedatur in causa oppositoria*, che in sostanza rapporto agli effetti sarebbe una maniera di distendere l'interlocutoria

simile alla prima, come rapporta il Rizzari. (a).



C A P O X.

Dell' interlocutoria: Reiciantur ita quod non exequatur, nisi expleta causa reconventionis.

UNO degli impedimenti, che si può opporre al corso della quindena, è quello: *quod non curat nisi expleta causa reconventionis*: Ciò non ostante però, quando il caso porta, che il Giudice a non togliersi il giudizio è dalla necessità costretto a decidere l'articolo reiettivo, e frattanto il tempo non gli sopra-

(a) de Censib. §. instructio u. s. 8

pravanza per venire a fondo della
proposta riconvenzione, può metter
fuori l'interlocutoria *reiciantur* colla
soggiunta *ita quod non exequatur*
nisi expleta causa reconventionis.

Equità può dirsi questa parimenti de-
rivata da quattro legali principj so-
pra esposti, perchè non può mai a-
ver luogo questa interlocutoria, se
non in quel fatto pratico, dove il
Giudice prevede, che il reoconve-
nuto quantunque astretto a perdere
nell'articolo reiettivo per lo rigore
del patto *de non opponendo*, pure
sono molto efficaci, e possenti le sue
opposizioni, e repliche nella ricon-
venzione didotte. Quì parimenti ri-
chiedesi nel Giudice non solo il giu-
dizio scientifico, ma altresì il giudi-
zio pratico, cioè quella naturale ac-
cortezza con cui si sà distinguere
nelle azioni degli uomini la verità
dalla bugia, la sincerità dalla furbe-
ria

ria, il rigore dall' equità . Non bisogna con Giusto Lipsio (a) applicare alla legge le tante liti, che tutto giorno si veggono . *Le leggi giusta l' Anonimo delle pene (b) sono le condizioni colle quali uomini indipendenti, ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall' incertezza di conservarla . Non già per colpa delle leggi, che sono ottime, e giuste, ma per l' abuso, che le ne fa dalla maliziosa condotta de' Causidici su tanti mali ne vengono: onde poi ebbe molta ragione l' Arcivescovo S. Antonino di lasciarsi scappar dalla penna sul proposto argomento (c) che *sine Causidicis satis felices fue-**

(a) *Monit. Polit. lib. 4. cap. 2.*

(b) *Dei delitti, e delle pene §. 1.*

(c) *Part. 3. della Somma.*

fuerunt, futuræque sunt urbes. Convien dunque ripetere, che in moltissimi casi a cagion delle circostanze può essere giusto il dipartirsi dal rigor delle leggi; come appunto nel caso di cui ragioniamo.

Di questo possente rimedio della riconvenzione oggi giorno mosso tanto in voga nel Foro sufficientemente ne parlammo nella prima parte di questa opericciuola. Soltanto qui alla piena di lui intelligenza soggiungiamo, che può egli proporsi anche per via di *vocata parte* quando la somma per cui si litiga non è considerevole. Che non è da proporsi se non sia prima adempito il contratto colla quindena. Che a levare tanti dubbj il meglio nel caso presente sarebbe definirsi insieme coll' articolo reiettivo, quando il tempo e le circostanze lo permettono.

CA.

CAPO XI.

Dell' Interlocutoria : Reiciantur, ità quod non exequatur, nisi expleta causa reconventionis expedienda infra terminum mensium improrogabilium.

E' Stata a più tempo tra Saggi ventilata la quistione se mai si ricerca nei Giudicanti più la letteratura, che l' integrità dei costumi d' onde poi ne viene l' equità nel giudicare. Io non ho bisogno di fermarmi sulle diverse opinioni, che sù ciò si contano. (a) Perchè quì nel Regno vi sono molti statuti (b) coi quali s' im-

(a) *Card. de Luc. Rel. Rom. Cur. dif. 32. n. 89.*
 (b) *Prag. Reg. Philip.*

89

imponie a' Giudici di procedere nelle cause senza tante formalità legali. E che in sostanza non intendon altro prescrivere, se non se doversi nelle liti procedere piuttosto coi lumi della natura, che col rigor delle Leggi. (a) Statuti, che corrispondono alle leggi tanti secoli avanti messe fuori da Giustiniano, (b) da Innocenzo Terzo, (c) da Clemente Quinto, [d] da Eugenio Terzo, (e) e dal Concilio Tridentino. (f) Ma in tanto all'avviso di Antonio Muratori (g) a che servono questi saggi, e
ben

- (a) Sabell. Tom. v. disc. 2. n. 81.
 (b) L. *properandum ff. de jud.*
 (c) Cap. *finem de dol. & contumac.*
 (d) Clem. *dispendiosam de jud.*
 (e) Lib. I. cap. 0. de *Confid.*
 (f) Sess. 25. cap. 10. de *Reform.*
 (g) *Sopra i difetti della Giurisp. cap. 14.*

*ben pensati regolamenti dei nostri
Maggiori? Se ne ridono i Giudici e
Causidici de nostri tempi. Le cause
han da aver quelle gambe, e quei
passi che essi voglino, e non già
quelli, che son determinati dal gius
comune, o statuario.*

Quando dunque i Giudicanti nelle
liti che avanti a loro si chiamano ad
esame, prevengono cotali disordini,
debbono colla loro onestà, ed equità
darfi tutti di attorno a quelli rifezare, il
più che sia possibile, con prescrivere nel-
le sentenze, o interlocutorie che han-
no da profferire un ragionevole ter-
mine infra cui spedirsi il giudizio di-
pendente da quello, che per qualche
plausibil motivo tenuti sono a deci-
derlo il primo.

E per iscendere con particolarità
all' interlocutoria di cui stiam ragio-
nando, interviene il più delle volte,
che il creditore il quale propose l'
ese:

esecuzione dell' instrumento sia perso-
 na di condizion maggiore, che non
 è il debitore il quale oppone, oppu-
 re, all' incontro il debitore è in be-
 ni di fortuna di lunga mano più agia-
 to del suo creditore. Avrà quell' ul-
 timo delle rilevanti eccezzioni da pro-
 porre, ma il patto *de non opponen-*
do il rattene a didurle, vieppiù nel-
 la prima istanza del pregiudizio ese-
 cutivo. A levarsi addosso l' imperio-
 so vigore di tal patto hà proposto
 avanti l' istesso Giudice il rimedio
 della riconvenzione mercè di cui spe-
 ra a felice riuscimento venire dell'
 avviata domanda. Il creditore, come
 sicuro dalla sua prepotenza fa calde
 istanze per aver deciso a favore l'
 articolo delle opposizioni, poco cu-
 randosi della proposta riconvenzione,
 poichè saranno tali, e tali ligiri, e
 rigiri forensi, che sarà in essa per
 adoperare, che il debitore frá questo
 in-

intermedio tempo rimarrà aggiudicato
 ne beni, o scapitato nella persona
 secondo la diversa qualità dell' indi-
 rizzo, e forse pel minor agio in cui
 è di poter spendere non potrà perve-
 nire a rifarsi dei sostenuti interessi
 giammai. Nell' egual modo quando
 il debitore è un personaggio quanto
 comodo, altrettanto testareccio, ed
 ostinato, che possa dall' interlocutoria
 del Giudice prevedere non dover pa-
 gare se non all' esito del giudizio
 della riconvenzione saprà menar trop-
 po in lungo la lite come quegli, cui
 costa, che sin dal secolo duodecimo,
 onde vennen fuori le leggi Romane
 si trovò insieme la maniera di poter
 proluogare le cause, quanto altri
 vuole. Ed ecco il supposto debitore,
 che con effetto tal non è, in luogo
 d' isvilupparsi d' una lite ingiusta-
 mente cagionatagli, e ristorarsi insie-
 me da tanti sostenuti discapiti, ne
 fog.

foggiàcerà ad altri incomparabilmente maggiori. Ecco come l' effettivo debitore proffitando de suoi tessuti inganni saprà stancare il tuo creditore sulla consecuzione d' un credito senza replica. In queste e somiglianti circostanze, che per altro non sono rade nel Foro, dee il Giudice da un canto mettere in salvo il patto *de non opponendo* col profferire il solito *reiciantur* e dall' altro occorrere a tanti disordini col soggiungere nell' interlocutoria *ita quod non exequatur nisi expleta causa riconventionis expedienda infra terminum mensium... improrogabilium*. Appunto come al dir di Simone Vinnio (a) *prudentes & eruditi medici non eadem omnibus egrotis, sed alijs alia, atque adeo contraria plerumque pharmaca applicent*; così del pari debbono i Giudiei considerare le circostan-

(a) *De Const. jur. ant.*

stanze della causa, del fatto, del tempo, del luogo, della natura de contendenti, ed a misura di quelle, dare quei ripari, che sebbene sono opportuni in un caso, potran essere disadatti in un altro.

Ma non é questo il termine di quanto abbiamo ragionato. Quando giusti e calzati motivi sul fatto pratico concorrono, non é l' ufficio nobile de' Supremi Giudici ristretto a non poter Prorogare il tempo nell' interlocutoria prescritto: essendo principio molto costante, che le leggi si deeno sempre accomodare alle circostanze diverse degli Uomini, ed alle svariate vicende degli Umani maneggi. (a) Oltrechè l' editto del Pretore, e le clausole generali, che in esso si leggono *si qua ex justa causa mihi esse videbitur* abilitano i Supremi

(a) L. 3. 4. 5. 6. ff. de leg. & long. cons.

mi Giudicanti a poter sciorre delle nuove providenze, quando le circostanze il richieggono,



C A P O XII.

Dell' Interlocutoria Reiciantur . . . ita quod presens exequatur deducto ne egeat, oppure, secundum dispositionem capituli Odoardus.

Alla maggiore intelligenza di queste due interlocutorie vuop'è a fondo indagarli, qual sia il vero senso, onde in Foro s'interptra lo statuto nostro prescrivente di non ammetterli eccezioni negli articoli re-

jettivi. A pervenire agiatamente in seno si fatta verità, mi sia lecito distinguervi due generi di eccezioni, che si possono opporre contra l'istrumento esecutivo. Altre tendono contro all'istrumento stesso, ed altre contro all'esecuzione di esso. Le prime s'intendono riggettate dallo statuto, ma non già le seconde, le quali a vero mirare entro contengono un non sò di equità solita a mitigare il rigor della legge (a)

Il Menochio (b) volendo dedurre in pratica si data teorica, viene ad esemplificarla in coloro, che chiamati alla pronta esecuzione d'un contratto esecutivo, si oppongono non già alla sostanza, ma all'eseguimento di esso, pretendendo di godere il be-
ne-

(a) *Afin. in pract. §. 31. cap. 44. Decius in cap. ex parte, il secondo n. 81. de offic. deleg.*

(b) *De presom. lib. 2. pres. 48. n. 31.*

neficio *deducto ne egeat*, è del capi-
 tolo *Odoardus* dei quali ne ragio-
 nammo al cap. 11. della prima par-
 te di questa opericciuola. Qui è che
 il Giudice prevedendo di potere ò
 supposti debitori essere a parte degli
 accennati beneficj, è tenuto di sog-
 giugnere all' interlocutoria *reiciantur*
la clausola deducto ne egeat; op-
 pure *secundum dispositionem capituli*
Odoardus affinché lo statuto, che es-
 pressamente non derogò la legge co-
 mune, per vie indirette contrarian-
 dosi, non venga tacitamente a de-
 rogare, e quella vilipendere. Bene-
 ficj son questi non già, che impu-
 gnano, ma che modificano il contrat-
 to, (a) ed imperciò valevoli a pro-
 porsi non solo contro all' esecuzion
 dell' istrumento parato, ma sibbene

G

con

(a) *Grat. discip. fevens. cap. 669. titulus 20. cap.*
792. n. 12.


contra l' esecuzione delle sentenze, o maggiormente nel giudizio dell' *exequatur contractus* meno privilegiato dell' esecutivo.

Procede la questione più avanti, cioè se mai li suddetti beneficj si possono opporre contra la privilegiata istanza dei contratti bollati. Il Giurba (a) risponde del no, e ne rapporta in conferma un giudicato.

Non si dee omettere frattanto, che comparendo si fatti debitori in giudizio, non già per opporsi al debito da loro dovuto, e confessato, ma per essere solamente a parte d' un beneficio dalla legge loro concesso: ei pare al giusto uniforme di poterli francamente soggiungere alle accennate interlocutorie la clausola *expensis hinc inde compensatis*: mentre l' oggetto della lite tutto torna, e si rifonde

(a) Dec. 44.

99
 fonde all' interpretazion della legge,
 e non già all' incoftante volubilità d'
 un animo al capriccioso litigare con-
 dotto .



C A P O XIII.

*Dell' interlocutoria Stent; ita quod
 non impediatur executio .*

FRà gl' altri avvertimenti , che
 senza meno intendeste nel rito
 si fù quello , che i debitori deeno
 le loro opposizioni presentare nel cor-
 so della quindena , e non già dopo
 di essa . In gradocchè giornalmente
 si contano di molte petizioni dai cre-
 ditori avanzate in giudizio: *quod
 utique oppositionis non admittantur,*

G 2

&

Et presentata in eis deleantur, stante quod sunt nulliter presentate extra quindenam. Si fatto avvertimento pero, comechè sulla prima vista sia molto salutare non solo ai debitori; ma a qualsivis altro Terzo ancora, chepe' suoi interessi comparisce in giudizio; ciò non ostante in rigor di legge non ferisce i Terzi comparenti, chiunque sieno, li quali, spirata la quindena, ed interposta la cedola di primo decreto, non trovandosi il pegno additto possino, e sono sempre in grado di opporsi e farsi avanti in giudizio.

Qui per Terzi intendiamo coloro, che metton fuori le loro ragioni senza dipendere alcuno dai Contendenti (a) Questi Terzi dunque comparendo in giudizio prima, che il creditor principale abbia preso la possessione reale de beni, onde se ne causò l'ese-

(a) *L. si superatus ff de pignori.*

l' esecuzione, (a) e dimostrando all' impronto con pubblici documenti, ossia il giusto dominio, ossia la giusta possessione de' beni dal creditore pretesi, impediscon dell' intuito la da lui incominciata esecuzione (b) E l' impediscono a tal segno, che il Giudice non potrà far a meno di non ricevere, e metter fuori l' interlocutoria sulle presentate opposizioni di tai Terzi comparenti, colla formola *stent* non ostante il patto *de non opponendo*, che in suo favore allega il creditor principale. (c)

Il dominio, o la possessione però, che dimostrar deono questi Terzi per riportar favorevole l' interlocutoria *stent*, vuop' è, come dicemmo, che la loro origine prendano da pubblici

ci

(a) §. 38. Prag. C. C.

(b) Giurb. Dec. 62. n. 8. Amat. ref. 94. n. 13.

(c) *Mastril. ad Greg. de' Consib. q. 10. lit. d.*

ci documenti: perchè se in effetto i titoli, con cui il Terzo comparisce per impedire l' esecuzione, sieno nulli, invalidi, simulati, litigiosi, violenti, fraudolenti, di soppiatto acquistati non operano certamente quegli effetti di cui abbiamo non è guari ragionato. Anzi potrà il principale creditore replicare sullo averli per nulli, o da rescindersi i suddetti titoli. (a)

Se questi terzi all' incontro prima di essersi presa la reale possessione, comparendo, non provino con pubblici documenti all'impronto ossia il dominio, ossia la possessione dei beni, che stan già già per aggiudicarsi, ma soltanto si offrano infra un convenevol termine a rilievare con prove di qualsivisa maniera il dominio, o la possessione degli accennati

be-

(a) *Amat. loc. cit. n. 13. & seq.*

beni: ed in questo caso a non sfuggire per una mano l'esecuzione quasi a lieto fine condotta dal creditor principale; e a non riggettare, dall'altra le opposizioni del terzo, dalle quali, comechè oscure e dipendenti da prove estrinseche; pure ei pare che svolgorasse qualche cosa di giusto; è uscita fuori la maniera pratica di metter fuori l'interlocutoria *Stent, ita quod non impediatur executio* restando il creditore da un canto nella libertà di aggrudicarsi i beni a lui obbligati: e non riggettandosi dall'altro le opposizioni del Terzo, il quale o un eguale, o un maggior diritto sopra l'istessi beni pretende.

In tutti quei casi in fine, ove il creditore principale non può avanti procedere all'interposizione della cedola del secondo decreto, oppure a mettersi in possesso effettivo dei

beni, onde se ne causò esecuzione a motivo delle avviate opposizioni d' un Terzo, che pretende o il dominio, o la possessione, o l' eguale diritto sopra gli accennati beni, é sempre il debitore tenuto a ristore il suo creditore in tutte le spese che ha sostenuto nell' intrabreso e corso litigio col Terzo competente: per la ragione: che le spese in vigor del contratto, e della clausola *que omnia pagar* si devono dai rispettivi debitori, la frode, e machinazioni dei quali forma l' oggetto di tanti e si fatti litigj.



C A P O XIV.

*Dell' Interlocutorie, Reiciantur salē
vis juribus veniendi via
sua; oppure Procedatur
dato termino ex-
traordinario ad
arbitrium
Curie*

MA quando il Terzo, che com-
parisce al giudizio esecutivo
non pretende il dominio, o la pos-
sessione de beni, per cui se ne fe-
ce esecuzione, ma dimanda al con-
trario, che per essere gl' accennati
beni a lui egualmente ipotegati, si
faceffe alto nella distrazione de me-
desimi; ei non è in questo caso da
doverli ascoltare: mentre la sua pre-
tensione non puó altro effetto par-
torire, senon se l' inchiesta del *jur*
of.

offerendi, la quale suppone il creditore, che fece l' esecuzione già messo in possesso (a). Da qui ne deriva poi la dotta pratica di distendere il Giudice l' interlocutoria sulle opposizioni di questo Terzo colla solenne formola *Reiciantur salvis iuribus veniendi via sua*, oppure *iure suo* dinotante, che quando mai l' accennato Terzo volesse cacciar via dal possesso il creditore anteriore è prima ei tenuto a depositare la somma, per cui fù fatta la distrazione, insieme con le spese, e quei denari tutti da quello pagati per cagion di essa, ed altresì tutto quel necessario, ed utile, in cui gli hà vantaggiati, & *pro non liquidis præstetur fidejussio* (b)

Vi è forse qualche cautela, mer-
mè

(a) *Paul. de Cast. con. 311. lib. 2.*

(b) *Amat. dist. ref. 94. n. 21. Teslay all. 12. n. 72.*

è di cui possa questo Terzo, impedire la distrazinne dei beni dal creditore avviata e già vicina al total compimento?

L' unica cautela, che hanno ritrovati i Pratici sarebbe, che qualora il credito di questo Terzo Comparente fosse esecutivo, facesse ei subito l' esecuzione sopra gl' istessi beni, ed interponesse insieme la cedola di primo decreto. Posteriormente mandasse ad effetto: *quod præferatur adversus creditorem in distractione bonorum* dimandando ancora, che stante aver ei mandato ad effetto, si soprasedesse nella distrazione, de' beni ne si passasse alla interposizione della cedola del secondo decreto (qualora non sia interposta) oppure, che non si procedesse a dare il corporale possesso dei beni suddetti (qualora la cedola del secondo decreto sia stata interposta)

met-

mettendo l' impedimento di non poter il Giudice passare avanti, se non abbia prima deciso l' articolo della prelazione, chi de' due creditori sia da preferirsi. (a)

Qui è dove la via esecutiva resta ne suoi effetti sospesa, ed il giudizio riprende la sua natura in aspetto tutt' altro diverso, che prima, tanto riguardo al modo di procedere, quanto rapporto al merito da doverli diffinire. (b)

Ora si largo campo mi si aprirebbe in a lungo divisarvi tante leggi, che vi sono intorno alla prelazione di due, o di molti concorrenti sopra l' istesso pegno. Leggi comechè strepitose nel numero, ma che in fine di pari consenso tutte ritornano a quattro legalissimi principj : Cioè 1. che l' ipoteca pubblica in pubblici in-
stru-

(a) *Gros. sup. pragm. C. C. §. 38. n. 38.*

(b) §. 38. *Pragm. C. C.*

strumenti contenuta è da preferirsi all'ipoteca privata in private polize pattovita. (a) 2. Che tra molti dell'istesso genere di credito concorrenti, colui, che è primo nel tempo, suol essere primo ancora nel diritto. (b) 3. Che ove si dubita della priorità, o posteriorità del credito la miglior condizione è di colui, che si trova in possesso. (c) 4. Che il pegno in parte a molti obbligato si dee dividere agl'istessi creditori *pro rata*. (d)

I privilegj, che in questa materia vengono accordati al Fisco, ed alle doti delle Donne, come non sopra sode ragioni fondati, ma sulla adulazione non farebbero da averfi in considerazione alcuna. E comune sentimento de' Savj, che il Fisco dee

re-

(a) *Carus. Sylv. Term. arb. 20. n. 2.*
 (b) *L. 11. Cod. qui pos. in pig.*
 (c) *L. 2. 4. Cod. hoc Tit.*
 (d) *L. 16. §. 8. ff. de pign.*

regolarfi colla legge comune. (a) E Antonino Fabro (b) non sà contenersi di chiamare iniquissimo il privilegio della prelazione accordato alle Donne.

Queste e cento altre inspezioni legali, che senza mai venirme a fine si potrebbero qui soggiugnere, non fanno per ora al nostro assunto. Sol tanto diciamo, che nell' articolo della prelazione può il primo creditore dissentire circa il modo di procedere, anzi ottima cautela è, il farlo quasi sempre ad intendimento, che l' agio avesse di rilevare con prove estrinseche, che il secondo creditore sia sodisfatto, e pagato, o che non sia creditore in tanta somma, quanto ei asserisce. E quì essendo legalmente fondato il dissenzo, dee il Giudice def-

(a) Giurb. dec. 62. n. 8. Amat. ref. 94. n. 13.

(b) Peregr. de jur. Fische lib. 6. Tit. 1. 2. Merb. de pte. 5^{ta} lib. 2. Tit. 3. q. 87.

III

deffinirlo colla formola **Procedatur**
dato termino extraordinario ad ar-
bitrium Curiae. (a) Ma quando il dif-
 fenso non sarà legalmente proposto, la
 causa si fa procedere avanti per via
 di effetto, ed esaminandosi dal Giu-
 dice l'antiorità, l'affieienza, la sa-
 na cagione del credito, può metter
 fuori l'interlocutoria colla formola **Præ-**
feratur iste N. expensis hinc inde com-
pesatis.

CA:

d) *Cyrus. loc. cit. n. 6. Gross. loco cit. n. 46.*

C A P O XV.

Dell' Interlocutoria *Reiciantur pro rata corporum*: oppure, *Procedat executio pro rata corporum*: oppure, *Stent*.

Queste interlocutorie racchiudon per entro loro tutta intera la materia dell' eccezione chiamata in Foro *cedendarum* creduta per molto sottile ed inviluppata. Io a non ingarbugliarvi la mente entro i tanti syvariati casi, ove possa, o no, avere luogo, mi contento dimostrarvi, che l' accennata eccezione tutta intera la sua primiera origine prende da tre principj legali, che dietro loro sottointese menano infinite conclusioni su tale argomento da Dottori rapportate.

1. Colui, che come per sua colpa non

non può cedere le ragioni, molto meno può avanti indirizzarsi alla consecuzion di ciò, che domanda.

2 Colui, che è tenuto all'evizione, resta dalla legge impedito a domandar tutto quello, cui è tenuto difendere.

3 Quando la cession di ragione di alcun vantaggio torna a colui, che la chiede, non è il creditore tenuto a cedere.

Se colui, che come per sua colpa non può cedere le ragioni, molto meno può avanti indirizzarsi alla consecuzion di ciò che domanda, ne segue che il Soggiogatario liberando dalla prestazione annuale del censo uno de molti predj a lui obligati, se poi s'indirizza pe' decorsi dell' accennato censo contra gl' altri possessori, chiedenti la cession di ragione contro al possessor liberato siccome il creditor liberante è dalla legge impedito a farla; così resta ci parimenti impedito a poter avanti

H

pro-

procedere nell' inchiesta del suo preteso censo. E qui il Giudice è dall' equità costretto a por mano all' interlocutoria sulle opposizioni dai possessori non liberati presentate, colla solenne formola *stent oppositiones*.

Se colui, che è tenuto all' evizione resta dalla legge impedito a domandar tutto quello, cui è tenuto difendere, ne segue, che se il creditore del censo possiede insieme con quello un fondo per causa posteriore alla causa per cui possiede il possessor convenuto, oppure il possedesse come anteriore nel tempo, ma posteriore nella causa; ed allora questo tal creditore resta dalla legge impedito ad avanti procedere alla consecuzion del suo preteso credito, come quegli, che molesta un fondo, cui è tenuto difendere -

Se quando la cession di ragione di niun vantaggio torna a colui che la chie,

chiede non è il creditore tenuto a cedere, ne segue, che se il possessore liberato possiede il fondo per una causa anteriore al censo per cui si procede: oppure se a parte vi sia qualche altro possessore, che si accolse il censo messo in quistione: oppure tra possessori trovassesi un fondo comperato coll' aggravio di pagare il censo, in questi casi non è al creditore d' ostacolo alcuno l' eccezione *cedendarum*, perchè la cession di ragione, a cui si vuole il creditore tenuto non torna di profitto a possessori non liberati. E qui debbono i Giudici dar interlocutoria sulle opposizioni dai possessori non liberati presentate colla solenne formola nell' articolo reiettivo *reiciantur oppositionis*, nella causa oppositoria *procedat executio*.

Vuo credere, che vi resta qualche difficoltà intorno a saper bene inten-

dere la vera cagione del possesso, dalla quale poi ne deriva il di lui miglioramento, ossia la di lui anteriorità.

A sciogliervi da sì fatte ombre molto confacente a primi sguardi sembra la distizione dal Roderico rapportata nel suo trattato *de annuis redditibus* (a) Ei vuole, che se il creditore del censo acquistò prima del possessore convenuto il dominio, e la possessione del fondo, che insieme con quello possiede; ed allora può ei liberamente indirizzarsi senza essergli punto di ostacolo l'eccezione *cedendarum* per la ragione, che il fondo del possessore convenuto è tacitamente obbligato all'evizione del fondo, che si indirizza. Ma se all' incontro il possessore convenuto ebbe prima del creditore del censo il dominio,

(a) In lib. 2. quest. 9. n. 36.

nno, e la possessione del fondo, che possiede, non può il creditore avanti procedere, perchè il fondo, che possiede insieme si sottointende obbligato all' evizione del fondo contro a cui si causò esecuzione.

Questa distinzione però, come quella, che non scioglie tutte intiere le difficoltà, che ne potranno accadere non è da tutti accolta, ed abbracciata. E la ragion si è; Perchè a rilievarsi l' anteriorità dell' acquisto piuttosto dee averli mira alla causa, che ai tempo, onde è fatto. Il possessor convenuto può avere acquistato dopo il creditore del censo, ma perchè il suo acquisto prende la sua primiera cagione d' una causa anteriore, perciò comechè l' acquisto è posteriore, si va a preferire all' acquisto del creditore del censo sebbene anteriore. All' incontro potrà costui aver acquistato il fondo prima del possessor convenuto.

H 3

ma

ma perchè l' acquisto derivo o dagli eredi, o da mallevadori del Soggiogante, cui spettava di pagare il censo, comechè acquisto anteriore, pure hà sempre da posporfi all' acquisto posteriore del possessor convenuto, perchè creditore cotale farà possessore anteriore nel tempo, ma posteriore nella causa. Il creditore dunque a non poter esser convinto coll' eccezione *cedendarum*, quando insieme e possessore de fondi a lui obbligati dee possederli non solo come nel tempo anteriore, ma sibbene ancora nella causa.

Ma perchè colla lunga intermessa del tempo, o coi tanti frapposti ed interotti passaggi si può andar perdendo la memoria, in grado, che non si sà più rinvenire, chi mai fra il creditore censuario possessore insieme del fondo, ed il possessor convenuto abbia primo nella causa acquistato il dominio

dal creditore richiesta, e poi mercè la cession di ragioni che dal medesimo ottenne, intende o in parte, o in tutto ripetere contra gl' altri, che possedevano insieme con lui, le somme pagate. (8) Questo caso però come

(8) Quei che hanno unitamente il possesso dei beni al censo obligati si reputano fra di loro come altrettanti mallevadori. Godono il privilegio, che essendo imminente la molestia del creditore possono senza pagare, ed imperciò senza cession di ragione constringere il debitor principale, o colui, cui spetta il peso del censo, alla soluzione de decorsi maturati colla via esecutiva, e cotale privilegio anche si estende in quel caso, che gli accennati possessori sodisfatto avessero il creditor principale senza cession di ragione Rizzar. de censib. §. fidejussor n. 7.

come tacitamente compreso nei casi dianzi addotti viene sempre a recarsi cogli stessi lumi, e colle stesse riflessioni, che sono non guari cennate: poi ch  e da sempre esaminarsi 1. Chi   colui tra possessori, che abbia prima il fondo acquistato. 2. A cui   primo stata l'evizione promessa. 3. Se vi abbia qualche possessore accollatario del censo; 4. O un fondo comperato coll'aggravio di esso. 5. Se le cose sieno in si fatti termini, che pi  non si sappia, chi mai sia quel primo, che acquist  il fondo, che insieme cogli altri possiede. 6. Se l'uno, o l'altro de' colleghi possessori avesse un diritto contemporaneo, oppure ravvisassero per cagione primaria del loro possesso il favore di un Testatore gi  trapassato al numero de' pi  o la liberalit  del donante.

Frattanto dicevol cosa   di andar prevenuti, come si fatta eccezione
 si

si può sempre opporre, cioè, ed in qualunque parte, ed in qualunque tempo de pendenti avviati giudizj, e che quando diciamo, che i possessori vengono condannati a pagare la rata del corpo, questo generico nome di rata è da riferirsi non al censo, che annualmente si paga, ma alla quantità de beni, che insieme si possiedono, diversamente asserendosi, ne seguirebbe l'inegualità della giustizia, e li particolari diritti de possessori resterebbono di gran lunga violati.

Si muove la quistione se dopo messa fuori l'interlocutoria *reiciantur* senza la clausola *pro rata corporum* si possa opporre la presente eccezione *cedendarum*. Ciò che ne sia dell'opinione del Mastrillo (a) cioè, che quando cotale eccezione fù dalla parte, e opposta ciò non ostante il Giudice profferi il

rei-

(a) dec. 11.

reiciantur senza la clausola *pro rata corporum* non si possa di nuovo proporre, ei sembra all' osservanza confacevole il sentimento di taluni, li quali distinguendo gl' andamenti del debitore dopo profferito il *reiciantur* pervengono alla giusta meta di acconciamente sciorre la proposta difficoltà. Cioè, o il debitore in vigore della data interlocutoria depositò la chiestagli somma del danaro colla clausola *non tradatur nisi cessis juribus*; ed allora può ei volentieri opporre la suddetta eccezione. Ma se il debitore nel deposito, che recò ad effetto si rimase a protestarsi, nella guisa di sopra addotta, non è più in grado certamente di opporsi, ed impedire l' esecuzione del giudizio già a lieto fine condotto.

CA.

C A P O XVI.

Dell' Interlocutoria Reiciantur op-
positiones, ità quod admittatur
æqualitas pro concurrenti quan-
titate ad possessionem
capiendam.

Ouel legale principio *quod in parè
causa melior est conditio possiden-
tis* (a) suole rivocarsi in dubio nei
termini, che siasi stipulato un contrat-
to censuale, per grazia di esemplo,
di oncie cento annuali, il di cui diritto
col riandar del tempo si è per egua-
le maniera tramandato a due Coeredi,
o contemporaneamente diviso a due
Sostituti, uno dei quali, come credi-
tore della medietà de suoi decori si
ha giudicato il fondo alla piú agevo-
le esazione del censo, obbligato. L'
altro

(a) *L. si debitor. ff. de pignorib.*

altro Coerede, o Sostituto dalla sua prigrizia r iscoffosi, preintendendo ciò s' indirizza con la via esecutiva per l' altra medietà de suoi decorsi, contro il possessore aggiudicatario coerede, o Sostituto, il quale a difendere la possessione del fondo prima aggiudicatosi, replica *quod in pari causa melior est conditio possidentis*: Come dissi, si piatisce fortemente tra Dottori, se mai questa legale replica sia da ammettersi proposta da un coerede, o Sostituto contra l' altro Coerede, o Sostituto nella prima istanza del giudizio esecutivo -

E poichè come dicea il Baldo (a) la discordia nelle opinioni è così naturale tra Dottor^o e la legge, all' avviso del D^otor volgare del Cardinal de L^a si sia quasi ridotta ad opinioni: perciò sulla proposta questio-
ne

(a) - 225 - 368.

ne sono i Dottori divisi, chi in pro, chi contra di essa. Per la negativa opinione messe fuori non poche ragioni l' Amato; (a) e per l' affermativa ne produce molte il Costa. (b)

Frà molti, che alla pace conciliano questi due pratici Campioni del Foro, e che a mio avviso in luogo di far ciò, piuttosto a maggiori risse li menano, mi è più a sangue il sentimento del Rizzari; (c) la dove dice, che a rigor di legge la vera opinione è quella del Costa, ma in equità di pratica è da preferirsi l' opinione di Amato.

Egli dà forza a questo suo sentimento dietro l' avere conseguenze, che seco mena il pat. *ad discursum* mercè di cui suole si nelle aggiudicazioni

(a) *Ses. 31.*

(b) *In add. ad cor. f. 66.*

(c) *De Censib. §. exceptio in par. caus. n. 269.*

zioni interessarsi il debitore nella metà del prezzo de suoi aggiudicati beni. Quindi poi ne segue, che sarebbe un procedere fuori di ragione, che l' uno degli Eredi, o Sostituti per averfi prima indirizzato contra il fondo obligato dee non solo rimanere soddisfatto della medietà de suoi maturati decorfi, ma sibben anco in molto guadagno per quel soprappiù, che si pensa avergli rimaso, in vigore del patto *ad discursum*, col positivo interesse e discapito dell' altro Coerede o Sostituto, che non ha più, onde pagarsi, e la colpa di cui in altro non si rifonde, che in avere posteriormente comparso alla consecuzione del suo credito in ugual maniera privilegiato come quello del suo Coerede, o Sostituto. E vaglia il vero si fatta conciliazione a piè pari si sposa coll' accennata legge *si debitor* dove il Giureconsulto suppone, che
la

la cosa fà distratta in giusto prezzo, o che pure fu data al creditore in *solutum* per quanto valea.

Quindi il discreto Giudicante da tali legali principj addottrinato può non solo in questo giudizio francamente riggettare l' eccezione del Coerede, o Sostituto aggiudicante, ma sibben anche risolvere l' articolo colla Formola *reiciantur oppositiones, ita quod admittatur æqualitas pro concurrenti quantitate ad possessionem capiendam.*

Qui mi cade in acconcio ad avvertirvi, che quante volte diciamo che i Giudici sono per ufficio tenuti ad attenersi piuttosto all' equità, che al rigore della legge non intendiamo dire per ciò, che col pretesto dell' equità si possa metter sotto la giustizia. Belle a tal proposito sono le parole del Tiraquello, il quale par-

lando

lando delle strane conseguenze dell' equità immaginaria, soggiunge: (a) *Quorsum attinebat leges scribi, si Iudicibus liceret discedere a scripto, & suo arbitrio æquitatem fingere.* Non di minor calibro sono i sentimenti del Graziano, (b) la ove conchiude *Non dicitur æquitas tamquam sit ex motu, & affectione animi contra jus scriptum. Ideo non est sequenda, imo per Iudices evitanda. Alioquin nihil esset certum, & perpetuum in jure nostro, quibus libet detorquentibus causarum statum ad quamlibet immaginariam, & abusivam æquitatem, quæ non adjuta legibus non est curanda, & secundum eam non posse judicari dicunt omnes.*

Non può, nè dee il Giudice sul pretesto dell' equità rendersi superiore

I

riore

(a) *Ad L. si unquam v. libertis n. 16.*

(b) *Discip. for. cap. 539. n. 29.*

riore alla legge. Ei a non inciampare in errori, dee tralcegliere quell' equità da altri primo ravvilata, e scritta, e la quale con effetto torna alla riforma di certi scolastici rigori, inventati piuttosto a risvegliar la mente della docile Gi veniù, che a poter essere applicati al fatto pratico d' una lite in Foro dedotta. *Quæso*, dicea il Befoldo, (a) *quotusquisque invenitur, qui justitiam veram, & germanam in animo suo sitam, ac velut ex prævia quadam meditatione ita reconditam habeat, ut aut pecunia non corrumpatur, aut amicis non gratificetur, aut etiam inimicos non ulciscatur, aut alienam potentiam non reformidet, aut quoque affectibus non abripiatur: ut ita jus dicere rite, & iudiciaque liberè exercere, nisi ex regula juris scripti*
vix

(a) *Diss. 11. de Præmissis.*

C A P O XVII:

*Dell' interlocutoria Stent, ita quod
teneatur accollare census
creditorum agentem.*

Non mancano tutto giorno talu-
ni Giudici, che si mostrano
testarecci, ed inflessibili ne loro pen-
samenti. E quantunque *la legge loro
dura e rigorosa apparisca*, pure da
Baldo e da (a) Rolando (b) avvalorati di-
cono, *che si ha da osservare, ne
conviene disputare, ne interpe-
tarla.* Figuratevi, che nel proposto
di sopra il Giudice penderebbe a far
buona l' opinione del Costa, cioè di
doversi ammettere nella prima instan-
za del giudizio esecutivo l' eccezzio-
ne *quod in pari causa melior est*
con-

(a) *Conf. 456. lib. 5.*

(b) *Conf. 99 n. 42 lib. 2.*

conditio possidentis dando fuori que-
 la prima parte dell' interlocutoria
Stent oppositiones, non potrà far a
 meno cotai Giudicante, esseudo il
 fondo capace a portare tutta intiera
 la suggiogazione di non soggiungere
 quell' altre parole *ita quod teneatur*
accollare census creditorem agentem
 perchè l' equità non sosterrebbe,
 che un fondo sufficiente a pagare
 amendue i creditori di un credito
 derivato per altro dall' istesso tempo,
 dall' istessa fonte, dall' istessa cagione
 abbia da mettere a fondo l' interesse
 di un' altro Coerede, o Sostituto
 perchè prevenne l' esecuzione,
 col danno e discapito dell'
 altro Coerede, o Sostituto, perchè
 quella non prevenne. Bisogna delle
 liti pesarne il fondo interno, e non
 gli accidenti estrinseci. Una trascura-
 nza, che non disordina i diritti del-
 la giustizia non deo averi in con-
 sidera-

siderazione giammai. Chi separa lo stretto rigor della legge dal biondo miele dell' equità *non Jurisconsultus est, sed Rabula* (a) *evertendisque aliorum fortunis quæstum facit*. Mentre, è al Giudice richiesto, che sia, all' avviso di Cicerone (b) sempre accorto *in responendo, agendo, cavendo, udicando*. È tenuto adunque in questo caso l' aggiudicatario accollarsi la rata parte del censo del suo Coerede, o Sostituto, e pagargli in ogni anno i frutti al capitale corrispondenti per la ragione, che l' accolto l' istesso suona, che un volontario, o necessario indossamento del credito altrui.

Questo nuovo accollatario poi a cagione della sua possessione è tenuto pagare il suo Coerede, o Sostituto cogli

(a) Hein. in pand. p. 1. lib. 1. Tit. 1. §. 24.

(b) D. Orat. 1. 43.

cogli stessi privilegj, coi quali egli potea avanti procedere contra il debitor principale, cioè colla via esecutiva, col patto *de non opponendo*, *de non præveniando*, e col patto *ad discursum*, ancorche l'accollo fosse stato fatto in assenza del creditore coerede o sostituto. (a)

Ma perchè egli a ciò fare è obbligato a cagione della possessione, ne segue, che se per qualche causa anteriore fù dal fondo, che possiede via, tolto, non è più stretto a pagare l'accollo suo Coerede, o Sostituto, ma può, e dee all'incontro indirizzarsi contro al debitor principale per essere nei sostenuti interessi ristorato. (b)

Non puoche sono le questioni, che si agitano nel Foro rapporto agli accolli voluntarj, o necessarj, ma

(a) *Magret. sup. prag. D. S. §. 5. obs. 1. in 14.*
 (b) *Marin. dec. 278 in fin.*

non è mio intendimento trascrivere le altrui fatiche, che non hanno di mira la spiegazione dell' interlocutoria di cui ragioniamo. Aggiugnerò solamente per compimento di questo capitolo, che gl' Accollanti delle fuggiogazioni sieno voluntarj, o necessarj reputar sempre debbonsi come doppiamente debitori, cioè, e come possessori, e come accollanti. Il debitore principale rispetto a loro perde il naturale suo primiero nome, e prende all' incontro l' aspetto di mallevadore onde poi, se cosa paga, può, ed è in grado di sempre riscuoterla quelli.

CAPO XVIII.

Dell' interlocutoria Reiciantur ad effectum vendendi bona subjugata, & satisfaciendi creditoribus censuariis

LA presente interlocutoria hà per oggetto quell' istessa equità, di cui, non è guari, abbiamo ragionato. Bisogna ripeterlo. I Giudici non solo debbono sapere a fondo le leggi, ma altresì ogni loro attenzione porre nell' applicar le medesime al fatto pratico. (a) Quando l'accollo di cui sopra ragionammo, non può recarsi ad effetto per motivo, che il fondo dal Coerede, o Sostituto aggiudicato non è capace portar

(a) Hein. p. 1. lib. 1. Tit. 1. §. 20.

re addosso tutta intiera la soggioga-
 zione può, e dee il Giudice riget-
 tare le opposizioni dell'aggiudica-
 rio Coerede, o Sostituto coll' inter-
 locutoria *Reiciantur ad effectum ven-
 dendi bona subjugata, & satisfaciendi
 creditoribus cesuariis* la quale a Chia-
 ro aspetto si ravvisa non altrimenti,
 che appoggiata all' equità, sana mo-
 deratrice del rigore, perché quando
 il censo è derivato dall' unico, e
 medesimo contratto nell' istessa stipo-
 lazione conteuuto, allora coloro, che
 se l' abbiano infra essi diviso repu-
 tar si debbono nè piu, nè meno, che
 due Socj. Onde poi in acconcio vie-
 ne che siccome tutto quello, che ac-
 quista e procaccia un Socio s' inten-
 de acquistato e procacciato non solo
 a lui nome proprio, ma a nome altresì
 dell' altro di lui Socio: (a) così nel
 caso

) Franch, dec 635. Amat. ref: 3v. n. 10.

C A P O XIX.

Dell' interlocutorie Procedat executio, oppure Procedat mandatum executivum; e dell' interlocutoria Retraetur executio

DAl giorno, che le opposizioni furono dal debitore presentate comincia a correre il tempo di mesi sei (a) generalmente stabilito al corso dell' intero giudizio esecutivo. I primi tre mesi di questo semestre si concedono all' attore ad intendimento di attentarsi a far rigettare le presentate opposizioni.

Gli altri tre mesi, che corrono dal giorno della data interlocutoria, *reiciantur*.

(a) Prag. 8. Tit. 11. de inst. cau. f. Casp. Reg. Carol. 178

ciantur (a) si concedono al reo con-
 venuto per farsi la causa opposito-
 ria, nella quale, comechè al con-
 tratto vi sieno i patti *de non oppo-*
*nendo, de non praeveniend*o agiatamen-
 te si discorrono i meriti interni della
 causa, e si potran riscuotere se così
 richieggono le circostanze, i denari
 prima pagati nell' articolo reiettivo,
 oppure, ottenerfi la restituzione de
 beni prima aggiudicati. (b)

Quando adunque il contratto, onde
 si causa l' esecuzione è 1. Pubblico.
 2. In forma publica stipolato. 3. Nel-
 la Sicilia convenuto. 4. Di tutte le
 sollemnità compito. 5. Avente un'
 obbligazione espresa, e presente. 6.
 Senza necessità di prove estrinseche:
 e come tale non fù il debitor, che
 si oppose punto ammesso ad essere
 inteso, anzi le sue deboli opposizio-
 ni

(a) §. 55. Prag. C. C.

(b) *Gross. sup. prag. C. C. §. 18. n. 6.*

ni rimasero riggettate, o, a corto di
 re posposte nel giudizio oppositorio
 mercé la profferta interlocutoria *Rei-*
ciantur Se il debitore di ciò non
 contento passerà alla causa oppositoria,
 dove non mostrando con prove almeno
 estrinseche, che abbia o in tutto, o in
 parte soddisfatto il richiesto credito;
 il Giudice in questo caso dando retta
 alla prima interlocutoria *Reiciantur*
 passerà a metter fuori la seconda nel
 le seguente Formola *Procedat man-*
datum executivum, oppure *Procedat*
executio.

Ma perchè tanti, e si fatti re-
 quisiti per dirsi un contratto esecu-
 tivo?

Perché come privilegiato ne suoi
 effetti, ragion volea, che privile-
 giato insieme fosse nelle sue cagioni.

Publico

Di giusto era, che tutti quei publi-
 ci documenti, che seco menano l'
 imperiosa condotta di farsi tosto ubbi-

dire, derivassero, come approvati dalla mano d' una persona alla civile società benivista, o che almeno la loro sussistenza ravvissassero entro certe circostanze dalla società richieste per viva sempre, e maggiore mantenersi.

Questa appunto é la primiera ragione, per cui un contratto a di si parato, dee essere publico, cioè, scritto dalla mano d' un publico Notaro, nè possono i Contraenti col pari loro consenso dar forza esecutiva ad una privata scrittura, che non l' abbia (a)

Trovata medesimamente la ragione per cui i capitoli matrimoniali dalle parti scritti, se furono al Notajo publico consegnati, parata hanno la via esecutiva, checche ne dica in contrario Antonino Amato. (b) Le polize private dirette alla tavola, o banco

(a) *Barbaga. sup. Rith. de mod. proc. exec. p. 1. dec. 1. n. 3.*

(b) *Carus. Sylv. Term. arb. 31. n. 52.*

banco, (a) oppure fatte in esecuzione di un contratto esecutivo. (b) Le lettere di cambio. (c) Le scritture riconosciute, e dall' istesso debitore confessate. (d) I libri degli aromatarj. (e) Le polise dirette al banco frumentario. (f) I libri de Mercadanti, e Sociali. (g) I servigj personali. (h) godono tutti, tuttocchè scritture private la via esecutiva.

In forma publica stipulato

Ragion vuolea, che si fatti, e tali documenti derivassero non solo dalla mano d' una persona alla società civile benvista, ma fossero si ben anco di

(a) §. 27. Prag. C. C.

(b) §. 35. Prag. D. S.

(c) Rith. 114. 124.

(d) Gürb. dec. 62. n. 32.

(e) Cit. Aust. obs. 81. n. 16. & passim littera Vice-regie

(f) Gross. sup. prag. C. C. §. 27. n. 20.

(g) Risch. de mercat. lib.

(h) DD. communiter

di certe solennità corredati, e muniti, quanto non così di leggieri dietro loro potesse avere luogo la frode,

Cotali solennità in buona parte si rifondano: 1. Alla giornata in iscritto distesa. 2. Al non contenere nè più ne meno di quello, che vi sia nel Protocollo. 3. Al non potersi in forma publica ridurre, morto il Notaro, sennon se dalla mauo d' un' altro Notero in vigor di mandato giudiziario. (a) 4. Il doverfi formare in quei. Dominj, ove il Notaro possa far degli atti publici. (b)

Da queste solennità ne viene poi, che non si può dar retta all' esempio, qualora si rinvenisse diverso dall' originale. (c) Che si possa l' avversario stringere ad esibire il Protocollo, quando mai esista in suo pote-

K re

(a) *Barbagal. loc. cit. dect. 2. n. 2.*

(b) *Cit. Arch. los. cit.*

(c) *Barbos. de fid. instrum. cap. 1. n. 4. 6*

re. e sospetto sia di falsità. (a)

Nella Sicilia convenuto.

Uu così solenne statuto richiudea nello statuento l' assoluto dominio su quei vassalli, ai quali lo inculcava. Ed imperciò molto assennatamente non puochi Ritualisti tutt' altri da quelli descritti da Benevento Stracca nelle sue annotazioni all' opere del Cravetta (b) furono di avviso, che la via esecutiva si conceda e ai contratti nella Sicilia, ed ai contratti suo-

ri

(a) *Cit Auct. cap. 2. n. eod. Tit.*

(b) *Evenit nonnumquam, ut veluti ovem unam saltantem sequuntur alia, ita & Doctores faciant, magni Doctoris vestigia sectantes, æquum ab iniquo separare non studentes, licitum ab illicito discernere non amplius cogitantes: bonum & æquum noscere minime, ut par est, laborantes.*

ri la Sicilia convenuti, comeché di
 dominazione del nostro Ré (a) Anzi
 per levare l' adito alle frodi, decor-
 si venti miglia dal luogo, ove furono
 stipolati, vuop' è, se altrove voles-
 sero eseguirsi, che insieme con essi
 vi concorra l' autentica, cioè la fos-
 crizzazione del Maestro Notaro, e dei
 Giurati del luogo, e la fede pari-
 menti di quello, continente, che i
 contratti sono stati fatti da uno de
 suoi compatrioti, e pubblici No-
 tari.

Quì è che a troppo chiaro rilie-
 vasi, quanto vane sieno le questioni
 nuovamente agitate, se lo statuto
 dee intendersi della Sicilia, che se-
 condo l' istoria del Fazello (b) sotto
 intende anche il regno di Napoli,
 oppure dell' Isola della Sicilia, che

K 2

ap-

(a) *Magret. sup. prag. D. S. G. 35. nls. 3. m. 3. 4.*

(b) *Histor. Sicil. Dec. 1. lib. 7. cap. 2.*

appunto è quel luogo, ove noi abitiamo: e delle fredde amplificazioni, se lo statuto anche proceda, ed hà luogo nell' isole coadjacenti al regno, e ne di lui porti, e caricatori: poichè se i contratti stipolati fuori della Sicilia, di dominazione però del nostro Rè, trattandosi di doverli eseguire nel Regno, godono della via esecutiva, con ragione più migliore lo debbon essere gli accennati porti e caricatori; come quei, che è fuor di dubbio, di stare posti nel Regno.

Di tutte le sollemnità compit.o.

La frode, e l' inganno sono quaggiù come due mostri orrendi, che colle faette loro egualmente penetrano le umili capanne de poveri, che gli alti palagi dei ricchi. Conseguentemente per assicurarci, che affatto non han avuto ricovero in un contratto esecutivo, si prescrive, che debba ei essere di tutte l' sollemnità

compito, cioè, dell' invocazione, e dell' anno di Dio nostro Signore, dell' invocazion del Papa nelle terre papali, del Rè nelle regali, dell' Imperadore nell' imperiali, sebbene solennità cotali per inveterata consuetudine, fuori de' Transunti, sono di questa stagione qui affatto in disuso. Dell' espressione del luogo, dove si celebra il contratto. Del mese, e del giorno in cui si stipola. Dell' Indizione, che corre, Della serie del fatto, per cui si conviene: Dell' individuale descrizione de Testimonj, che concorrono. Del tempo in fine, che chiara dimostra la persona del Notaro, cui si hà ricorso.

Avente un' obbligazione expressa, e presente.

Un tanto celebre effetto, qual è la via esecutiva richiedea senza meno una causa, che sia molto viva, e patente, Causa, che non abbia

da dipendere a produrre i suoi effetti da condizione, o indugio alcuni. Che l' obbligazione sia espressa a dinotar venga, che l' istrumento hà da racchiuder entro se stesso chiara la prova del credito. Che l' obbligazione sia presente, significa, che il debito si possa domandare di allora, che sia maturato in poi, senza aspettarsi condizione alcuna in contrario.

Rapporto alla prima condizione, che l' obbligazione dia subito il diritto di domandare, nascer foglino due dubj. 1. Se abbia l' istesso effetto quella, la quale, comeché non espressa, si sottointende per necessità, della legge. 2. Se quell' obbligazione, che si riferisce ad un' altra, abbia la via esecutiva. Per amendue difficoltà hà maggior voga l' opinione affermativa. Per la prima lo sostiene il Bartolo. (a) Per la seconda lo dice espressamente il Conte di Castro nella sua

(a) *In L. 1. C. de fidejuss.*

prammatica. (a)

Senza necessità di prove estrinseche.

Siccome l' istrumento parato la sua etimologia prende da ciò, che incomincia dalla finale ultima parte del giudizio, ed imperciò dove negli altri modi di procedere per venirsi all' adempimento del contratto, vuop' è, che preceda un' esatta cognizion della causa; qui all' incontro la cognizion si confonde coll' elecuazione. Nell' ugual maniera di ragion è, che si fatto privilegio si conceda ad un' istrumento, che sia liquido, o che almeno si possa liquidare all' impronto; altrimenti l' effetto opererebbe più della cagione, e la cagione diverrebbe effetto.

Ritorniamo ora colà d' onde ci siamo dipartiti. Se il debitore disciolto

K 4

dal

(a) In detto §. 210

dal patto *de non opponendo* mostrerà al Giudice in corso della causa oppositoria di aver con effetto soddisfatto al creditore; è tenuto in questo caso il Giudice di protestar disdetta alla data interlocutoria nell' articolo reiettivo, proferendo *Retractetur executio*. E se l' istesso debitore, o anche un Terzo possessore furono nella prima istanza del giudizio esecutivo dalla necessità costretti a pagare per intiera la somma, in cui si causò l' esecuzione, e nella causa oppositoria si rilieva, che ne sieno tenuti in parte, ma non intutto; ed allora il Giudice facendo giustizia al merito della causa farà dalla coscienza altretto ad uscir fuori l' interlocutoria *Procedat executio in uncis tot... & in reliquo retractetur*: come in individuali termini si rapporta dal Rizzari (a)

Qui

(a) *In preclud. ad Tract. de Const. n. 19.*

Qui tutto giorno si muove quistione, se la sentenza del *retractetur executio*, si possa eseguire contro al Terzo non citato alla causa oppositoria. Immaginatevi, che nei bandi dietro l' esecuzione causata dal creditore comparve un Terzo ad offrire all' incanto del posto pegno, e con effetto gli si fù liberato. Il debitore per una mano berquette nell' articolo regettivo, ma dall' altra proseguendo la causa oppositoria, ottenne la revoca dell' articolo mercè del *retractetur executio*, dà impedimento questa sentenza al Terzo non citato. Sono le discrepanze dei Dottori intorno a si fatta quistione, così varie, e rispettivamente opposte; che fa bene al proposito quel sentimento di Orazio (a) *Quot capitum vivunt, totidem studiorum millia*. Sentimento ingenuamente

(a) Lib. 2, Sat. 1.

154
mente confessato dal Cardinale de Luca nel proemio al dottor volgare. (a) Dal che si prova, sono sue parole, che negli articoli legali non si dà verità certa, e determinata, e massimamente in materie conjetturali, ed arbitrarie. Fra le tante ivariate opinioni dunque, che nella proposta quistione concorrono da poterfi osservare presso il Giurba (b) a noi va più a sangue l' opinione affermativa, in cui piegasi Giovanni Rizzari (c) come quegli, che è stato modernamente l' unico pratico degli usi de Tribunali; e per la viva ragione ancora rapportata dal Franco, (d) e dal Mastrillo (e) cioè che la natura della sentenza suole in somiglianti casi di-
chi-

(a) Cap. 6.

(b) Obser. 55.

(c) Loc. cit. n. 103. 104.

(d) Dec. 40. n. 1. 4.

(e) Dec. 150. n. 30.

chiarare *ut ex tunc*, non *ut ex nunc*,
e non già stabilire il negozio.



C A P O XX.

Dell' Interlocutoria *Stent oppositiones*
salvis juribus utrique parti in
causa oppositoria. Expensis etc.

MA in fine bisogna schiettamen-
te confessar la verità - Noi,
dice il Muratori, (a) abbiamo delle
idee chiare del giusto, e dell'ingiusto
in moltissime azioni dell' Uomo
generalmente prese; ma qualora que-
sta generalità passa a casi partico-
lari

(a) Nei difetti della Giurispr. cap. 64

*lar vestiti con tante varie circostanze l'una diversa dall'altra, allora ci s'incomincia ad imbrogliar la vista, e a non sapere più ravvisare se sia giusta; o ingiusta, se vietata o comandata, se lecita, o illecita un'azione, né chi s'abbia la ragione, o il torto di di due Contendenti. Si gloriava Carneade di saper trovare nei trattati umani due facciate, una in pro, l'altra per contra. Come uomo, che tornava di pericolo alla repubblica, fu cacciato via da Roma. Rimase, ciò non ostante, la volubil scuola sua nella Grecia, che oggi giorno da' Romani viene tutt'ora denominata la scuola degli Accademici. Ed io sulla scorta del Muratori son di avviso, che sia oggidì passata in esempio trà i Ritualisti, e nel Foro. Vi sarà un debitore, o un Terzo possessore convenuto in giudizio colla via esecutiva dal suo rispettivo cre-
di-*

ditore. Costui a difendersi metterà avanti delle tante repliche, ed eccezioni, che quantunque il giudizio sia nella sua prima istanza privilegiato, pure si troverà il Giudice nella tortura, se debba, o nò dar retta alle proposte eccezioni. Indarno si consulteranno i libri: in luogo, che la mente illuminata ne venghi, si levano più dense tenebre ad ottenebrarla. *Quando io leggo, sentite come ne parla il Principe della Romana eloquenza (a) tante quistioni, e cabale da me medesimo dedotte nel teatro in questa materia, ne concepisco nello stesso tempo secondo il detto del mio Compatriotta Orazio, riso, e collera.* In questi e somiglianti casi volendo il Giudice metterli a coperto potrà sulle opposizioni del debitore, o del Terzo possessore metter suo-

(a) Nel cap. 5. del suo Dott. Volg.

fuori l'interlocutoria *stent salvis iuribus utrique parti in causa oppositoria*: come quella, che poco dopo diremo, tornerà di equità maggiore all'oscura profondità della causa. Ma non è questo l'unico termine della divisata interlocutoria. Se trà la discorde opinione dei Dottori faranno più quelli, che menano buone al debitore le sue opposizioni; oppure, se le opinioni intra loro sono egualmente probabili, può il Giudice in amendue questi casi servirsi della suddetta formola di profferire, appunto perchè torna essa di equità maggiore alla giustizia, tanto se si considerano i principj legali prescriventi, che piuttosto a' Rei, che agli Attori si dee aver la mira nei giudizi; quanto se si rivolgono i sguardi all'economia delle spese, in cui può soggiacere il creditore interponendo la

cedo.

cedola del secondo decreto, e pas-
sando agl' atti del possesso. So-
lennità, che gli riusciranno di niun
utile, retrattandosi l' esecuzione nella
causa oppositoria.



CAE

CAPO XXI.

Dell' Interlocutoria *Reiciantur quatenus reici debent. Præstito etc.*

Si præstari debet. Expensæ compensentur, si compensari debent; non compensentur, si compensari non debent.

*Et hoc ob periculum peremptio-
nis instantiæ.*

IL pericolo di spirare l'istanza de' giudizj esecutivi ha prodotto in Foro una maniera di metter fuori un' interlocutoria, che non opera altro effetto, se non quello solo per cui si è trovata. Interlocutoria si fatta piuttosto é da dirsi un preservativo a non rendere gl'atti nulli; che un definizione la lite, o qualche articolo di es-
fa.

dura dubbiosa, ed involuppata.

Infra due mesi dal giorno, che fù profferta l' interlocutoria oscura è tenuto il Giudice a dichiararla chiara sotto pena di oncie duecento (a) e della nullità insieme (b).

Si muove la quistione se la sentenza, che dichiara l' interlocutoria oscura possa profferirsi in vigore di nuove scritture: oppure deesi di necessità profferirsi con quelle sole, che furono esibite nel termine dei mesi tre dell' articolo reiettivo. Qui sono i Dottori quasi tutti di accordo all' opinione negativa. (c)

Si muove quistione altresì, se per dichiarare la sentenza oscura vi sij di bisogno d' una nuova citazione della parte. Qui la legge dispone in una
ma-

(a) *Prag. 2. 3. Tit. 11. Tom. 1. de inst. caus.*

(b) *Giurb. dec. 37. n. 1.*

(c) *Carus. sup. Rith. Cap. 3. n. 107. In add. ad cap. 2. n. 18.*

maniera, e la pratica in un' altra. Secondo il rigor della legge non è di necessità richiesta la nuova citazione; perché la dichiarazione non opera cosa alcuna di nuovo, ma soltanto rischiarà quello, che prima era oscuro. (a) L' equità della pratica per richiedere senza meno una nuova citazione per non aver la parte vinta poi de' cavilli, onde richiamarsi. (b)

Non è ristretto questo modo di profferire interlocutoria oscuro alle sole cause esecutive. Si estende all' incontro in ogni sorte di liti, quando stan le loro istanze già già per irapassare sù la seguente formola, *Condemnamus condemnandum, liberamus liberandum, & hoc ob periculum peremptionis instantiæ*. Dovendosi dal Giudice sem-

L 2

pre

(a) *L' hered palam §. si quis post ff. de Testam*

(b) *Gross. sup. prag. C. C. §. 16. u. 17.*

pre dichiararsi cotale interlocutoria
infra due mesi secondo l' avviso
dell' accennata grammatica.

E poicchè abbiain di sopra detto,
che si fatto rimedio rade volte si of-
serva nelle Corti Superiori a cagio-
ne, che ivi le istanze non estinte si
prorogano, e le estinte si chiamano
in vita dalla suprema potestà del Prin-
cipe, non è qui fuor di luogo esporre
la pratica maniera; onde sogliono
mettersi in opera si fatte proroghe,
e si fatte reviviscenze.

Mettendo da canto le proroghe,
e reviviscenze cotale anzicchè dover
accrescere, valevoli piuttosto sono a
mettere in incompiglio l' uso del
commercio umano, quando fondati al-
meno non sieno in motivi rettifimi, for-
tiffimi, e ragionevoliffimi, come tan-
ti tempi sono, ha dimostrato uno dei
più ingegnosi Giureconsulti d' Italia;

(a)

(a) restringendoci per ora à divisare l' uso odierno del Foro, diciamo, che sì l' une, che l' altre, è in costume di suolersi fare o col consenso della parte, o col dissenso della medesima. Il primo modo è più espedito, che non è il secondo: perché approvando, e consentendo la parte contraria, che l' istanza sia prorogata, o risorta con atto di contentamento sopra il contrario memoriale, il Giudice può francamente passare alla provvista *stante consensu partis prorogatur ad... a die finis* trattandosi di proroga; oppure soggiugnendo *non obstante peremptione instantiæ etiam via restitutionis in integrum* trattandosi di reviviscenza. (9)

ma

(9) *Estinta l' istanza, e richiamata in vita via restitutionis in integrum il mallevadore dato in quindena*

(a) *Fab. de Err. prog. cap. 6.*

Ma se la parte non consente alla proroga, o reviviscenza da farsi; allora vuop'è che l'Attore si dia di attorno per in primo luogo ottenere la provista *M. R. C.* oppure: *Unus Iudicum M. R. C. referat audita parte*: trattandosi di proroga: *etiam via restitutionis in integrum*: trattandosi di reviviscenza. In vigore della quale provista s'ingiongerà la parte contraria. E qui o la ingiunzione scorre senza opposizioni; ed il Giudice passerà alla seconda provista decisiva *Stante lapsu injunctionis prorogetur ad . . . a die finis*. E trattandosi d'istanza estinta, soggiugnerà: *non obstante*

è tenuto alla data mallevatoria?
 Che non sia tenuto, lo difende il
Pasquale de virib. patriæ potest.
 p. 1. cap. 8. n. 102. Luc. in add.
 ad Franch. dec. 601. n. 7.

stante peremptione etiam via restitutionis in integrum. Per contrario però, se quegli contra cui si domanda la proroga, o reviviscenza si oppone, comeché non possa addurre delle eccezioni, può, ciò non ostante compilare il contrario suo incartamento. In dorso dell' un de' quali passerà il Giudice alla provvista decisiva *S. C. E. S. ex quo pars fuit audita, pro-
togetur ad a die finis*; ed essendo l'istanza estinta, soggiugnerà *non obstante peremptione instantiæ etiam via restitutionis in integrum.*

Nei termini, che l'istanza sia estinta, e per grazia del Principe chiamata a vita sù ne vengono due pratiche quistioni. La prima, cioè, se il reoconvenuto prima di essere estinta l'istanza era secolare, e dopo richiamata a vita, si trovasse forse passato agl' ordini sagri; semmai l'attore è tenuto nella reviviscenza del giudizio

dizio comparire avanti il Giudice Ecclesiastico. La seconda, cioè, se l'istanza estinta si possa la seconda, o la terza volta richiamarsi in vita dal Principe.

Un principio legale, che l'istanza spirata, e risorta non è l'istessa di prima, ma decsi per contrario stimare come una nuova istanza (a) scioglie il primo quesito, essendo l'attore tenuto seguire il reo nel Foro in cui è. (b).

Una massima politica, che i Principi quaggiù adombrano una tale somiglianza al Creatore senza penar gran fatto risolve il secondo quesito: perchè siccome non è il Creatore circoscritto a dar più volte la vita ad un cadavero più volte estinto, così del pari il Principe può contribuire all'

(a) *Baron. de Cit. ad ques. 29. n. 19. Tom. 3.*

(b) *Amat. resol. 86. n. 45.*

169

all' istanza trapassata, ed estinta quel vigore, che non ha. (a).

Conviene per ultimo ammonirsi, che si fatte reviviscenze, e vieppiù le proroghe comeché spesse e frequenti nel Foro, tuttavia tornano di sommo discapito a Litiganti, e principalmente quì nel Regno tra poveri, che non essendo delle rituali sottigliezze capaci, spesso restano vittima d' una provista a primo aspetto conceduta. Ma intanto oltre i noti rimedj di poter essere le accennate proroghe rivate, assennatamente quei supremi Giudicanti non sogliono piegarfi a farne uso senza non intervenire nel fatto pratico motivi sodi, forti, ed interessanti: perchè ben prevedono, che altrimenti operandosi, verrebbe meno la buona fede degl' Uomini, ed il publico commercio degli umani trattati da per tutto

(a) *Carus. ad prag. D. S. G. 8. gles. 1. n. 264*

languirebbe. *Quænam enim, dicea il
 Fabro nel luogo di sopra rapportato:
 commerciorum, & pastorum fides post
 hac erit, si quæ inter contrahentes
 iuste placuerunt, iis ignorantibus &
 inuitis pro Principis arbitrio immu-
 tentur?*



CAPO XXII.

Dell' Interlocutoria Reiciantur præstio de restituendo in casu succumbentia, & facta solutione audiat, ita quod non exequatur, nisi expletis mensibus . . . infra quosiste . . . curare debeat expeditionem causæ nullitatis contractus subjugatorii . . . Quibus elapsis, & non expedita causa prædicta exequatur præsens interlocutoria .
Expensis &c.

UN concorso di opinioni diverse aggirantisi sul fatto pratico in cui versiamo, forma il multiplice oggetto della presente interlocutoria.
L' Afflitto (a) sostenendo, anzi
 chè

(1) Dec. 283. n. 3.

chè eseguirsi l' istrumento, doverfi, prima esaminare la di lui validità, sente tacitamente ammettere anche nella prima istanza dei giudizi esecutivi il rimedio della nullità. Questa legale opinione é parimenti favoreggiata da tutti coloro, i quali non ravvisano la nullità, come una eccezione, ma all' incontro sostengono essere ella non altrimenti, che una difesa, non sottointesa rigettata dallo statuto nostro.

La concorde schiera de' Ritualisti sostenenti non poterfi il patto *de non opponendo* punto offuscare da qualunque eccezione, che sia dal debitore per opporsi, serve di caritatevole appoggio alla prima parte della presente interlocutoria.

La prepotenza del debitore in potere a lungo menare la lite, senza mai venirfi alla totale esecuzione del *reiciantur* appoggiata al principio, legale

gale quod dolus nemini patrocinari debet rattempera la rigidezza dell' una, e dell' altra opinione, mercè un termine al Giudice arbitrario, che possa ei prefigere all' espedizione della nullità.

Egli è vero, che l' interlocutoria, di cui ragioniamo, suppone, che il debitore abbia con giudizio a parte domandato la nullità del contratto esecutivo: ciò non esclude frattanto, che ei non possa *excipiendo* anche proporre l' accennato rimedio nella prima istanza del giudizio esecutivo, ad intendimento però, che essa nullità sia chiara, evidente, notoria giusta l' ultima opinione del Rizzari, (a) niente ostandogli, che sia stata per lo avanti proposta, e riggettata; mentre può sempre dal debitore riproporsi nella nuova esecuzione, che
il

(a) *De Censib. §. nullitas n. 3. & n. 175.*

il creditore forse causerà per somme ulteriori.

Quanto quì si è con brevità esposto, hà egli luogo trattandosi d'una chiara evidente, e notoria nullità di contratto. Ma se per contrario il contratto è valido, sebbene rescindibile per uno de' tanti motivi che dalla legge (a) si rapportano in questo caso la nullità *excipiendo* aon può avere luogo giammai, dovendo prima precedere la sentenza rescissoria.

Quì mi cade in desto il ripetervi, che il Foro rende totalmente vana la divisione del giudizio in rescilente, e rescissorio, mentre coll' osservanza si vede tutto giorno ne Tribunali, e Magistrati del Regno insieme, che nel medesimo giudizio, e
nella

(a) L. 33. ff. de rejud. L. 3. de jurejur. L. 2. C. de rescind. vend.

175

nella medesima sentenza riportansi da Litiganti gli effetti si del rescidente, che del giudizio rescissorio. (10)

Voi

(10) Qui il Foro accusa di errore tanti Interpreti, i quali nel richiedersi la restituzione in integrum di qualche atto giudiziario, o estragiudiziario s'immaginarono doverli mettere in piè due giudizi, rescidente uno, rescissorio l'altro, farsi due libelli, due volte contestarsi la lite, proferirsi due sentenze. L'editto ex quibus caus. major; è la legge qui proprio 46. Si item quæritur ff. de procuratorib. furon la primiera cagione di sì fatti errori. Ivi si dice; che i maggiori di età sono per non poche giuste cause da restituirsi, e principalmente se i beni loro si prescrivono in tempo della legiti-

Voi a si nuove fatte osservanze
dalla teorica tutt' altro diverse non
state punto a perdervi d' animo ,
anzi datevi cuore maggiormente
per correre con più lena l' arringo
delle

ma loro assenza, era in questo
caso permesso al Padrone assente
già già ritornato, di domandare
la robbà sua rescissa usucapione
tal che ne inferono non pochi
di dover prima precedere la rescis-
sione, ed indi la restituzione
de beni. Quanto sia mal fonda-
ta questa intelligenza chiaro si
rilieva dalla formola dell' azzio-
ne da Giustiniano rapportata al
§. 5. de actionib. idest ita petere,
ut dicat possessorem usu non ce-
pisse, & ob id suo rem esse Quae
unque formola soggiugne Arnoldo
Vinnio in select. jur. quæst. cap.
8 non convenit actioni pristinae per

delle lettere ad intendimento però ,
 che stiate sempre con la prevenzione :
quod ista legalis facultas (a) ob
tantam opinionum, & legum por-
ticularium, ac stylorum varia-
 M rem

rescissionem restitutæ, neque enim
 remota iudicio rescindenti usucapio-
 ne, huic formulæ & intentioni lo-
 cus esse potest. *A tor via tante inu-*
tili quistioni in Foro si osserva di
unire insieme i supposti due giu-
dizi in una istessa petizione ed
insieme dal Giudice decidersi. Per
grazia di esempio quod utique con-
tractus rescindatur quod rescisso bona
restituantur, quod habitis pro nullis
& rescissis . . . bone restituantur quod
sententia declaretur nulla, & qua-
tenus valida revocetur quod executio
declaretur nulla una cum actis in-
sequutis, & quatenus valida revocetur

(a) Luc. in cons. leg. & rat. lib. 1, cap. 8.

tem involuta, incertaque reddita sit,
 ut vix peritissimis, proVectisque Pro-
 fessoribus diu in foro versatis prom-
 pta, & facilis hæc notitia detur



CAPO XXIII.

*Dell' Interlocutoria Reiciantur præ-
 stito &c. salvis juribus utrique par-
 ti in causa oppositoria, ita quod
 imposterum aliæ non possunt
 causari executiones,
 nisi expleta cau-
 sa oppositoria
 prædicta*

PAulo Giureconsulto (a) a repri-
 mere gl' inganni degli Uomini,
 che sempre nuovi van meditando, e
 per chiudere insieme le tante strade,
 onde scappano alla giustizia, suolea
 a suoi tempi dire *in fraudem vero le-
 gis facit, qui salvis verbis legis,
 sententiam ejus circumvenit* E l' Ei-
 neccio

M 2

(a) L. 28 ff. de leg. & Senatus cons.

neccio (a) seguendo dietro soggiun-
ge *Perinde esse sive quis contra ver-
ba legis, sive contra ejus sententi-
am quid fecerit.* Trappole ed inven-
zioni cotali se ne contano tutto gior-
no senza numero; Nella presente
interlocutoria qual vantaggio reche-
rebbe la clausola *salvis juribus utri-
que parti in causa oppositoria* se il
creditore nell' istesso tempo, che dee
arringarsi questo secondo giudizio,
tornerà a causar di nuovo dell' ese-
cuzioni contra il debitore? In luogo,
che la giustizia venisse al suo cammino
dirizzata, resterebbe come impedita a
non procedere avanti. In luogo di
venir dicifrate le ragioni del debite-
re, vieppiu incomparabilmente oscu-
re si renderebbono. In luogo di ter-
minarsi una lite, ne pulicherebbon del-
l' altre. Acconciatamente il Giudice
adun-

(a) *Sup. pand. lib. 1. Tit. 3. §. 1. 1. Tit.*

adunque per toglier via tanti disordini dee nell' interlocutoria soggiungere la clausola *ita quod impoſterum alie non poſſint cauſari executiones, niſi expleta cauſa oppoſitoria.*

Anzicchè conoſcendo d' intervenire nella cauſa qualche inſolita prepotenza, ſpiegato livore, coperta emulazione, o chiara ſtacciatezza non farà fuor del giuſto di aſſegnare un certo termine, entro cui doverſi a lieto fine condurre queſto ſecondo giudizio.

Ita proſecto conchiudendo con Einnecio (a) nec quemquam Iuriſconſulti nomen ſine dedecore ſuſtinere arbitramur, qui non juſti, & æqui artem, ita cum uſu conjunxit, ut par ſit in utraque facultate

CA-

(a) De Iuriſc. Semidoll. in epuſe.

C A P O XXIV.

Dell' Interlocutoria *Procedat executio, vel reiciantur oppositiones super bonis hæreditariis, & in casu consumptionis super bonis propriis.*

QUando gl' Eredi si sono determinati di voler succedere al Testatore, che passò con effetto al numero de' più, non evvi cosa più retta, che il doverli reputare aver egli no insieme succeduti nelle azioni di lui si attive, che passive di qualunque sorte e foggia sieno. Da ciò in conseguente ne viene, che Ereditieri si fatti acquistano tutti quei diritti, che sono denominati attivi, e si sottomettono insieme a quegli' altri che passivi si appellano, sin dal mo-
men-

tre l'inventario, anzicchè l'andar
 tranguggiando, il diritto pone a ret-
 tamente conservare i beni del Te-
 statore per cautela dei creditori ere-
 ditarj. (a)

Da qui è, che sù ne viene la
 dotta pratica, che quando i credito-
 ri dietro l'aperta contumacia degli
 Eredi sono dalla necessità costretti a
 cautar loro esecuzione sopra i beni
 ereditarj, aggiungono sempre in essa
 le parole: *Et in casu consumptionis
 super bonis propriis*, in grado che
 conducendosi a lieto fine l'avviato
 giudizio esecutivo, possa il Giudice
 definirlo colla solenne formola: *Pro-
 cedat executio, vel reiciantur oppo-
 sitiones super bonis hæreditariis, Et
 in casu consumptionis super bonis
 propriis.*

Ma

(a) *L. si possessor §. restituere L. de peritum ff.
 de pec. hered. L. 2. §. in hereditate ff. de
 hered. vel actio.*

Ma què si muove la quistione del come e quando essi da far l'indagine per venire a felice riuscimento di scuoprirsi, se i beni ereditarj sieno o in tutto, o in parte sparuti, e falliti a cagion della mal sana condotta degli Eredi. Non si può venire a giorno di sì fatto dubbio, se pria non si esamina la legal quistione, che entro se tacitamente racchiude; cioè se ad impedire l'esecuzione dell' interlocutoria si possa dal debitore opporre l'eccezion dell' inventario legalmente fornito. Quistione involuppata molto nella legge, come si può chiaro vedere trà i Dottori. (a)

Ma s' egli é vero, che la divisione delle cose di molto giovamento torrena all' intelletto, (b) come quella, che

(a) *Mastril. dec. 24. Anell. Amas. conf. 88. Covic. de 96. Ros. consult. 35.*

(b) *L. 2. §. quibuscumque ff. de verb. signif.*

che mette a festo la materia da ponderarsi, (a) mi fo a distinguere, per torvi dal pecoreccio, sul proposto argomento quattro casi, entro i quali rinverrete dappertutto appianata la posta quistione.

I. Le più volte si dubita dello stato effettivo della rimasa eredità. Non si fanno, nè scuoprir umanamente si puote, a quanto montano i beni ereditarj, come dipendenti o dall'avvenimento di alcune condizioni, le quali all'avviso dell'Einnecio (b) *a fato pendent, cujus lege immobilis rerum humanarum ordo feritur*, o dalla riscossione di molti crediti, che buona parte ridondano dell'eredità; per giugnere a felice riuscimento dei quali

ognu-

(a) *Mic. Inst. Tit. 14. §. omnium autem n. 2.*

(b) *In Inst. lib. 2. Tit. 14. §. 546.*

ogn'uno crede (a) d'andar a picchiare alle porte della Giustizia, né si accorge, che va a mettere il suo alla ventura d'un lotto; o dall'incertezza di molti involuppati litigi, de' quali il fine riesce (b) assai diverso da ciò, che bene o male gli avvocati presagiscono. In questi e somiglianti casi resta all'arbitrio del Giudice, se nell'esecuzione dell'interlocutoria dee, o no ammettere l'eccezione dell'inventario legalmente fornito. Dia nelle trombe quanto vuole Aristotile (c) d'essere convenientissimo, che le leggi, volendole formar utili, distinguessero, e decidessero per quanto si possa tutti i casi, e ne lasciassero il men, che si possa
 sog-

(a) Ludov. Murat. dei dif. della Giurisf. cap. 6.

(b) Card. de Luc. nel proem. al Doti, Volg. cap. 9.

(c) Lib. 1. Della Rettorica.

soggetto all'arbitrio di chi dee giudicare, bisogna schiettamente confessarsi, che corte sono (a) le cognizioni, e limitata la sfera dell'intendimento umano a poter colla mente raggiugnere le circostanze tutte, che sono possibili ad avvenire infra gli svariati maneggi dell'umano commercio.

2. Il secondo caso ha per oggetto due sorti di Giudici, gl'uni detti Coccianti, e Vanagloriosi gl'altri. Da Ludovico Muratori (a) si descrivono i primi come ostinati nel primo interno giudizio da essi formato nella proposta controversia. Può bene sfattarsi un dotto, e prode Avvocato per produrre ragioni capaci di far loro mutare opinione, non la muteran certo. Dal Deciano nell'Apologia contra l'
Al.

(a) Murat. *dis. della Giurisf.* cap. 6.

(b) *Cit. Aut.*, cap. 7.

Alciato (a) si depingono i secondi
 nil mirum ergo, si Iudices, qui
 scæpius sunt imperiti contra pruden-
 tum opiniones judicant, gloriolam
 quamdam etiam aucupantes, quod
 nulla moti prudentum auctoritate,
 contra eorum opiniones judicaverint,
 quasi melius ipsi juris & justitiæ me-
 dullam gustaverint, quam prudentes,
 qui de jure responderunt, & ætatem
 suam in his studiis consumpserunt.
 Costoro o dall' ostinazione sospinti, o
 dalla superbia abbattuti passano a de-
 cidere la causa esecutiva col proce-
 dat executio, vel condemnetur sol-
 vere super bonis hæreditariis; ma nell'
 esecuzione dell' interlocutoria poi la
 parte, che ha sostenuto l'ingiusta
 condannazione, infiammata dalle ri-
 cevute soperchiarie, mostra con chia-
 ri, ed aperti documenti, che l'ere-
 dita

(a) Cap. 19. n. 4.

dità sia senza sua colpa fallita, oppur soggetta a molti creditori anteriori. Qui è, che il Giudice è tenuto a disfarfi dalla sua conceputa superbia, o dura ostinazione, e suo malgrado ammettere l'eccezion dell'inventario primo non voluta riceverfi, mercé di cui resta senza vigore la proferta interlocutoria, come appoggiata ad un supposto non vero, e dell'intero bugiardo.

3. Molto piano è il terzo caso a cagion che ha luogo, e procede infra gl'Eredi discreti, i quali sono con effetto a parte dei beneficj dell'inventario, (11) uno di cui si rifonde a ciò

(11) Qui si muove il dubbio, se l'Erede si possa molestare in vigore del contratto esecutivo nell'istesso tempo che stà legalmente fornendosi dell'inventario. Si risponde del

a ciò, che non sieno tenuti giammai
oltre l'interno valore dell'eredità.

Co.

no giusta la disofizione della L.
fin §: donec C. de jur. delib. Dis-
fi legalmente per venirsi in chia-
ro, che gl' Eredi sieno tenuti in-
cominciare l'inventario infra tren-
ta giorni, ed a lieto fine condur-
lo infra altri sessanta, se i beni
ereditarij sono presenti. Ma que-
sto termine d' ond' è, che pren-
de, la sua origine? dal giorno
della scienza forse, o dal giorno
che si hà il possesso dell' eredità?
Qui sono i Dottori in diverse opi-
nioni. Una distinzione pratica
leva a mio avviso ogni motivo di
dubitare. O l' crede maliziosa-
mente si mena nel prendere il
possesso dell' eredità; ed il termi-
ne gli corre dal giorno della Scien-
za. Non interyenendo però nel fat-

Costoro come quelli, che il loro cam-
mino

to pratico machinazione alcuna
il termine corre dal giorno del pos-
sesso. Si piatisce tra Savj, se que-
sto si fatto termine si possa dai
supremi Giudici prorogare. Dica
ciò che vuole in contrario il Bell.
conf. 68 n. 4 la pratica insegna
di prorogarsi il detto termine alla
giornata colla provista Prorogetur
ad alios dies . . . a die finis Si
questiona ancora, se dopo spirato
si possa richiamare in vita. Què
pure dalla pratica apprendiamo di
suoler egli prendere nuovo vigore,
comechè trascorso, mercè la su-
prema potestà del Principe, sog-
giungendosi in questo caso alla
trascritta provista le parole via
restitutionis in integrum non ob-
stante tempore inventarii elapso.
Non stimo farvi ragionamento del-

mino rettamente dirizzano dalla par-
 N te

le solennità, che richieste ven-
 gono nell' inventario, perchè esse,
 comechè strepitose nel numero, si
 van tutto a rifondere allo stile, e
 consuetudine del luogo. In que-
 ste nostre contrade starei per dire,
 che l' inventarj si fanno all' uni-
 co oggetto di tornare in solo gio-
 vamento della Corte. I Princi-
 pali beneficj dell' inventario sono
 cinque. (1) Che gl' Eredi non
 possan essere convenuti in giudi-
 zio entro il termine loro, a do-
 verlo fare, prescritto, comechè
 possono entro il medesimo a nome
 dell' eredità farsi avanti proce-
 dendo con altri. *Cancer var. ref.*
de invent: cap. 2. n. 159. Se la
 question però sia di riconvenzione,
 di alimenti di legati pij, di
 contratti bollali, di restituire o il

comodato, o il mal tolto, di pagare i medicamenti puo l' Erede essere molestato nell' istesso tempo, che sta facendo l' inventario. (2) Che giusta la disposizione del Rito 132. non sieno gl' eredi tenuti ne beni proprj, come lo farebbero, non facendo inventario, o occultando i beni creditarij. Qui suole dubitarsi se l' erede tralasciando di opporre alcuna cosa nell' inventario, e posteriormente richiestò, esibendola, s' intende incorso nella pena di poter esser constretto nei beni proprj. Dubio si fatto è da attribuirsi a coloro, i quali all' avviso dell' Einnecio ad pand. p. 1. Tit. 1. §. 24. cruda studia in forum propellant mentre dalla pratica chiare si ris-
Baldus. Grat. p. 1. c. 29.

del Morale (a) sono sempre riparati
N 2 e sicu-

lievan le proteste solite metterfi
nell' inventario si in potterum in-
venit res illas apponet in inven-
tario si reperirentur aliqua bona
non esse in eo apposita protesta-
tur illa haberi pro appositis in vi-
gor delle quali esibendosi dall' Ere-
de le cose, che mancano, non
sta soggetto a pena alcuna (3).
Che giusta la disposizione del cap.
122 del Rito gl' Eredi dei debi-
tori dando a creditori i beni del
defunto Testatore non sieno tenuti
nei beni proprj. Ma qui i segua-
ci di Cujacio, e Donello come
quelli, i quali abditos vulgò re-
clusere sentus. Gravin. in opus de
rect. in jur. disp. ration. escon fuo-
ri menando alla tortura le parole
del Rito: vel sint intra tempora,

(a) De vit. beat. cap. 16.

e sicuri di poter proporre in qualunque
 que

quæ possunt inventarium conficere, vel post beneficio restitutionis in integrum inventarium conficiendo, dando bona defuncti, quæ ad eos pervenerint, non procedat executio in bonis hæredum: dalle quali ne inferiscono, che se gli Eredi fossero nei tempi dell' inventario e non dessero a Creditori i beni proprij. I seguaci però dell' Accursio, e del Bartolo come quei, che in quæstionibus ad forum redundantibus merito palmam tulerint Gravin. loc. cit. benignamente interpretando il Rito son di avviso, che proceda l' accennato capitolo in quell' unico caso, che gli Eredi stimano nel tempo dell' inventario spontaneamente cedere ai creditori il possesso de' beni ereditarij, ma per questo però possono essere

que tempo, ed ora l'eccezzion dell' inventario legalmente fornito, la buona mer-

chiamati, o costretti in giudixio. Che durando il tempo dell' inventario a forzosamente dare ai creditori i beni del trapassato Testatore. E la ragion si e, che l'argomento a contrario sensu, comechè la legge il riconosce per valido, non ha luogo però quando l'istessa legge abbia per lo avanti il contrario espressamente disposto L. 2. C. de cond. cap. virum de regul. Guttierz lib. 3. pract. q. 44. n. 4. Surd. dec. 75, n. 7. (4) Che gl' Eredi possono liberamente pagare a chi primo s' offre, comechè sia posteriore degl' altri, senza mettersi pena di farsi prestare da coloro sodisfatti rimangono la che mallevatoria de restituendo prioribus creditoribus, ad intendimento pe-

mercè di cui in diritto sono di appalesare
non

rò, che gl' Eredi non sappiano con
effetto, che vi sieno creditori an-
teriori. (5) Che i diritti dell' Ere-
de non si confondono con i dirit-
ti del Testatore L. fin. §. comput.
C. de jur. deliberand. a tal' ora, che
se l' Erede rinviasi creditore dell'
credità può di privato diritto impu-
tarsi il suo credito, escludendone
gl' altri tutte le volte, che sieno
meno privilegiati di lui. L. impo-
nendæ C. ad Leg. Falcid. Per com-
pimento di questa nota ci cade in
taglio fornirvi d' un avviso impor-
tante assai per chi sfortunato ci vi-
ve fra queste Terre, in cui virtus
& doctrina non tam merita sunt,
quam odium, & molestia Gravin
in opusc. de convers. doctrin. ad J.
Gabrielem Reginerium: Cioè, che
essendo tenue l' eredità del dison-

non essere in loro potere cosa alcuna della fallita eredità, e che per conseguente l' interlocutoria dal Giudice profferta non dee di nocumento tornare ai propj beni, come separarj dai beni del morto Testatore mercè dell' accennato beneficio.

(4)

to, e da poco come tutto l'giorno avviene fra i Giornalieri, l' crede tuttocchè non faccia l' inventario, pure gode, i beneficj di esso, e ciò per quel giustificato riflesso, che mettendosi i beni del Testatore povero nelle mani della Corte spariranno in buona parte per i diritti alla Giustizia competenti. Opinione sostenuta da tutti i buoni, e più d' ogn' altro dall' Abbruz. de modo proced. part. 2. cap. 1. n. 111. dal Gizzarell. decis. 54. dal Galupp. in sua prax. noviss. part. 3. cap. 3. n. 3.

(4) Suppone il quarto caso un genitore di Eredi i quali comechè nell'aspetto pajon discreti, in sostanza però sono ingannevoli, e frodolenti l' si contano in questa schiera tutti quei, i quali deder di piglio, ed occultarono in parte i beni del defonto Testatore. Quì ad impedire l' esecuzione della profferta interlocutoria non potran mai costoro proporre eccezione alcuna d' inventario, come quella che non vien dalla legge menata buona dietro la seguita frode sù i beni del Testatore.

In si fatta maniera particolarizzate le cose quando il fatto pratico feco mena di dover si ammettere l' eccezion dell' inventario, si passerà dal Giudice ad esaminarsi la descizzion degli averi creditarij, partitamente ciascuno; ad intendimento di dover sempre prefiggersi all' animo quella massima legale, cioè, che vada fuor di ogni dubbio che l' inventario sia

una forte presunzione di non trovarsi nell' eredità altri beni, senon se i descritti, e maggiormente quando è dalla protesta fornito di non esservi in esso tralasciata cosa alcuna ancorchè di poco momento (a)

Oltre a ciò a ben regolare il retto giudizio di chi amministra la Giustizia (b) può in molti casi influire assaiissimo la conoscenza delle persone, delle loro affezioni parentele, ed altre circostanze di tempo, e luogo, qualipossono somministrare qualche giusto riflesso, e motivo per far preponderare in mano dell' onorato Giudice le bilansie più dell' una che dall' altra parte.

CA.

(a) Rot. in Rom. fideicom. Prosper. Senior. de Caffarellis 15. Martii 1675. coram Bourlemont post Ur eol. de Trans. dec. 72. sub num. 12^o R. R. p. 27. dec. 174. v. 1.

(b) Merat. dis. della Giurisp. cap. 124

*Della Mallevadoria in
quindena :*

Tutte le finora accennate interlocutorie presuppongono il diverso adempimento del contratto secondo la diversa qualità dell' indirizzo: ma perché l' adempimento più frequente, che si conta nel Foro si è la mallevadoria in quindena nell' indirizzo personale, ci mi pare acconcio molto ragionarvi di essa intorno a quello, che possa contenere di più singolare.

Quando adunque il debitore nel prescritto termine della quindena non presenterà delle opposizioni, e farà come suol dirsi la quindena elassa, in questo caso dee il creditore estrarsene copia, in vigor della quale è tenuto il debitore a pagare, e mostrarsene

strandosi contumace, si procede contra il medesimo alla cattura. (12)

Ma ciò, che in questo proposito da notarsi si è, che la quindena elassa si può ad eseguimento recare non solo infra l'anno, ma dopo il decennio ancora come il sostiene il Corsetto. (a) E che a levarsi il processo in infinito non si dà più

(12) Questo nome di carcere è un nome molto odioso nella legge. Sin da quei remoti secoli in cui si osservava in Foro come principio delle azioni da istituirsi la sollemnità chiamata in jus vocatio per cui era lecito all' Attore di porre le mani addosso al reo contumace per menarlo in giudizio. Gell. xx. 1. Ebbero quei saggi Giureconsulti tutta la mira a certo effetto di persone ragguardevoli non

(a) In quest. 2. lib. 2.

più quindena di quindena: : anzi il creditore può a sua maggior cautela ricorrere alla G. Corte per farsi apporre in margine di quella l' *exequatur*

permettendo di poter essere chiamate in giudizio con una sollemnità così severa, ed incivile. Baichour. ad Treutl. vol. 1. disp. 4. Theses. 1. lit. 6. Non è dunque da recarsi a maraviglia, se oggi giorno trattandosi di procedere alla cattura di una persona onesta, ragguardevole, e nobile, vuol'è, che preceda primo un'ingiunzione continentale, che fra il termine di giorni due s'abbia da dare l'adempimento in quindena, insieme con tutte le spese da farsi, e scaduto suddetto termine, e non pagata la somma del credito con tutte le spese insieme, e non prestata la suddetta quindena si ab-

tur, in vigore di cui non può il de-
bitore vieppiù valersi da qualunque
indugio solito per equità concedersi
dalla Corte Pretoriana.

Questa pleggeria in quindena seb-
ben quasi sempre suolefi dal debito-
re prestare forzatamente, cioè, in
vigore del mandato esecutivo; ciò
non ostante però quando il debitore
vorrebbe evitare la futura sua coa-
zione, può, prima d'indirizzarsi il
creditore, spontaneamente prestarla,
dandone al medesimo la notizia.

Tutti gl' impedimenti coi quali si
può rattenere il corso alla quindena,
se mal non mi avviso, aggiransi a tre
principj legali per altro costanti, quan-
to altri mai.

E'

*bia il debitore a presentarsi car-
cerato sotto le pene al Giudice
benvilte.*

1. E' tenuto l'attore fuori produrre l'azione sua, e gl'istrumenti insieme onde domanda.

2. L'attore, ed il reo non si debbono inegualmente trattare ne' giudizi.

3. Le cose, che di nuovo avvengono, hanno di bisogno un nuovo provvedimento.

E' tenuto l'attore primieramente a produr fuori in giudizio l'azione. Questa nei tempi del Pretore consistea in una certa formola di procedere. *Quid vel a litigantibus, vel a Pretore dictum nisi ex formula.* (a) Ma essendo essa di questa stagione andata in disuso (b) in suo luogo si è surrogato il libello, cioè, quella scrittura, che in epilogo con-

(a) *Emm. De iuriprud. form. §. 9. in opus.*

(b) *L. 1. 2. Cod. de form. subl.*

tiene l'intenzion dell'attore. (a)

(13)

Nel nostro fatto pratico l'atto dell'esecuzione sta in luogo di libello,

(13) I libelli, che oggi giorno si avanzano trà contendenti nel Foro suonar debbono nè piu, nè meno, che un silogismo: perchè han da contenere tre requisiti, cioè 1. L'istoria del fatto. 2. La cagion onde si chiede. 3. La conclusione al fatto corrispondente. Debbon inoltre esser brevi per levar di tedio a Giudici. Chiari per torre alle parti nuovo motivo di lite. Certi onde si possa con evidenza rilievare il che, e quanto si domanda. La cagion onde si chiede, nelle azioni personali dee essere speciale. Non basta dirsi mi si debbono cento, ma vuop' e in-

(a) L. 1. §. 1. L. 6. §. 7. A. de edend.

lo, e senza l'essa siccome non si da
quindena, così vano sarebbe ragio-
narsi del di lei corso.

E tenuto l'attore esibire insieme
gl' instrumenti. Questi però non si e-
sibilcono per fondare il mandato ese-
cutivo, o forse l'intenzion del cre-
ditore: si presentano all' incontro per
dar agio al reo di poter deliberare
se voglia o no litigare. Onde poi ne
viene in conseguenza, che non pre-
sentandosi dal supposto creditore co-
rali instrumenti, può il supposto de-
bitore apporre l' impedimento alla
quindena, che non corra: *nisi exhibi-
tis actis, & scripturis*.

Se

dividualmente esprimersi il contrat-
to onde si debbono, Nelle azio-
ni reali basterebbe addursi la ca-
gion generale del credito, come-
ché maggior cautela sia l' indivi-
duazione di essa.

Se l' esibizione degli instrumeti si fa per avere l' agio opportuno a deliberare se si voglia , o no litigare , ne siegue , che degli instrumeti publici , che si posson trovare sempre agl' atti de Notari , basta , che se ne presentassero gli esempj , ma delle apopisse o polize private , il prototipo dei quali non può ravvisarsi giammai , bisogna in ogni conto esibirne l' originale . Ed ecco trovato il secondo impedimento , che la la quindena non corra : *nisi exhibita & designata apodixa originali* .

Se l' attore e il reo non si debbono nei giudizj inegualmente trattare , ne siegue , che siccome il reo è tenuto rispondere nel luogo dall' attore prescelto , semprechè lui competente , (14) così è tenuto l' attore

O re

(14) Un altro principio legale , che non tutti quei , che si presentano

re non trovandosi ivi presente di far
la procura *ad lites* a qualche per-
sona presente all'effetto di poterfi
ci.

in giudizio in forma di attori, siano tali con effetto, limata la regola generale, quod actor sequi debet forum rei da noi proposta. Hacci dei casi in cui siamo dalla necessità costretti a comparire in giudizio in qualità di attori, comechè dall' altrui sottintesa provocazione, chiamati piuttosto siamo a comparire in esso, ed in questo caso la medaglia si cambia di aspetto: perchè l'attore con effetto è il reo, ed il reo è l'attore. Da qui ne viene poi, che nel giudizio della reconvenzione; nel Clerico, che qual Erede succede al Laico dopo incominciata la lite nei comparenti in giudizio quatenus sua putaverint interesse, ne-

citare con quell' istessa celerità, con cui il reo è stato chiamato in giudizio. E quì ne torna il terzo impedimento, che la quindena non corra *nisi legitima persona*.

Per l' istessa ragione dovendo il reo opporsi col rimedio della riconvenzione può impedire la quindena che non corra *nisi exhibita procuratione com clausula in passivis*.

Questa sorte di procura dee esser fatta libera, e senza patti, e
Se

gli Autori lodati, cioè chiamati a difendere la cosa venduta, nei giudizi di retratto nello spoglio privilegiato de recenti nella promulgazione dei bandi da farsi nel verbo regio è tenuto il reo comparire avanti il Giudice competente all' attore, e non già avanti del Giudice proprio.

quando mai si esibirà colla clausola *pro causis per procuratorem declarandis*: vuop' è, che prima della citazione dichiarasse il Procuradore per atti di publico Notaro con individuazione quella causa dietro cui è per seguire la riconvenzione.

Se in fine le cose, che di nuovo avvengano hanno di bisogno un nuovo provvedimento, ne segue, che concorrendo nella lite una delle tante svariate, e particolari circostanze al prudente arbitrio del Giudice benvisse, può costui da tali cagioni sospinto, apporre l' impedimento alla quindena di non correre *nisi ad novum ordinem nisi expleta causa reconventionis nisi post ferias nisi prestito de expensarum restauratione* applicando sempre il Giudice la legge al fatto (a) e tenendo sempre dietro all' inimitabile condotta del renomattissimo Giu.

(a) *Emm. ad pand. lib. 1. Tit. 3. §. 95.*

Giureconsulto Cajo Aquilio, il quale sapea così bene dalle circostanze trarne acconci argomenti al fatto pratico, che mettendo al paragone la stretta ragion della legge coll' umana equità del commercio tacea, che l' una non fosse separata dall' altra, dando in tal guisa così per ogni dove il debito luogo alla Giustizia (a)

E qui dando fine a questo picciolo trattatino mi resta di soggiugnervi, che dovendosi profferire in interlocutoria sulle materie, ed articoli di sopra addotti vuop' è, che senza meno si osservassero quelle stesse formole, e quelle stesse clausole, che vi hò partitamente ciascuna con ordine diviso: Non è caso rado che si possono in tribunale domandare delle nullità delle sentenze a cagione di trovarsi profferte contro allo stile ed osservanza di decidere. Per altro è un principio legale, e costante di doverci nelle decisioni tener sempre

dietro alla costumanza de Tribunali
 (a) Ed il Cardinal Tusco soggiunge.
 (b) che la pratica de nostri maggio-
 ri si dee appuntino osservare, ancor-
 che fosse contra l' opinione comu-
 ne, che per l' inosservanza dello
 stile si può dichiarare nulla la senten-
 za, ed il Giudice è tenuto al fin-
 dicato lo sostiene l' Amaya, (c) e
 Cresp. de Valdaur. (d) dove, che si dee
 stare allo stile come legge trovata, ed
 introdotta (e) da nostri maggiori, cui sia-
 mo tenuti venerare, e la nostra età al dir
 di Quintiliano (f) può, e dee chiamarsi
 felice, come quella che há la strada
 da suoi Maggiori appianata ad agiata-
 mente correre il melodioso aringo delle
 Scienze *Tot nos præceptis, tot exem-
 plis instruxit antiquitas, ut non pos-
 sit videri ulla sorte ætas felicior quàm
 nostra, cui docendæ prior elaboraverunt*

I L F I N E

- (a) *Cis. Auct. de Caj. Aqu. in opus.* (b) *Gamm. dec. 16. q. 7. Pereg. dec. 122. n. 4.* (c) *Liter. 5. concl. 695. lit. p. concl. 5466.* (d) *In L. 5. C. de bon. vacau. n. 21* (e) *Lib. 1. of. 10. §. 1. n. 46.* (f) *Inst. orat. lib. 12.*

TAVOLA ²¹⁵

DE CAPITOLI
PROEMIO P. 1

CAPO I.

Delle multiple interlocutorie: che giornalmente si proferiscono nei giudizj esecutivi, del vero significato dell' interlocutoria P. 5

CAPO II.

Dell' interlocutorie: *reiciantur præstito prius de restituendo in casu succumbentiae & facta solutione audiatur, oppure & interposito secundo decreto, & eo recepto audiatur.* P. 9.

CAPO III.

Della clausola solita apporsi nelle interlocutorie *expensis &c. oppure expensis &c. si pars acquieverit, oppure expensis &c. præter jus provisionis* P. 39.

CAPO IV.

Dell' interlocutoria *reiciantur fa-*

cta prius moderatione. P. 48.

CAPO V.

Dell' interlocutoria reiciantur, ita quod non exequatur, nisi expleta, revocata, vel non adimpleta dilatione. P. 53.

CAPO VI.

Dell' interlocutoria: stent oppositiones expensis &c. P. 60.

CAPO VII.

Dell' interlocutoria: reiciantur in unciis . . . in reliquis vero stent P. 68.

CAPO VIII.

Dell' interlocutoria: reiciantur salvis iuribus in iudicio executivo, & iterum exequatur contractus non obstante lapsu decem m, vel plurimum decem miorum. P. 74.

CAPO IX.

Dell' interlocutoria: reiciantur ita quod non exequatur nisi expleta causa oppositoria. E dell' interlocutoria stent oppositiones & procedatur in causa oppositoria. P. 79.

CAPO X.

Dell' interlocutoria reiciantur ita quod non exequatur nisi expleta causa reconventionis. P. 84.

CAPO XI.

Dell' interlocutoria reiciantur ita quod non exequatur nisi expleta causa reconventionis expedienda infra terminam mensium . . . improgabili-
lium. P. 88.

CAPO XII.

Dell' interlocutoria : reiciantur ita quod praesens exequatur deducto ne egeat, oppore secundum dispositionem capituli Odoardus. P. 95.

CAPO XIII.

Dell' interlocutoria stent ita quod non impediatur executio. P. 99.

CAPO XIV.

Dell' interlocutorie. Reiciantur salvis juribus veniendi via sua oppore procedatur dato termino extraordinario ad arbitrium Curiae, P. 105.
CA.

CAPO XV.

Dell' interlocutorie: reiciantur pro rata corporum; oppure: procedat executio pro rata corporum, oppure: stent. P. 112

CAPO XVI

Dell' interlocutoria: reiciantur oppositiones ita quod admictatur æqualitas pro concurrenti quantitate ad possessionem capiendam. P. 124

CAPO XVII.

Dell' interlocutoria: stent ita quod teneatur accollare census creditorem agentem. P. 132.

CAPO XVIII.

Dell' interlocutoria reiciantur ad effectum vendendi bona subjugata, & satisfaciendi creditoribus censuarii P. 137.

CAPO XIX

Dell' interlocutoria: procedat executio, oppure: procedat mandatum executivum. E dell' interlocutoria retractetur executio. P. 140.

CAPO XX.

Dell' interlocutoria stent opposi-
tiones salvis iuribus utrique parti in
causa oppositoria. *Expensis* &c. P. 155.

CAPO XXI.

Dell' interlocutoria : reiciantur
quatenus reici' debent . *Præiudicium* &c.
si prestari debet . *Expensæ* compen-
sentur si compensari debent , non com-
pensentur si compensari non debent .
Et hoc ob periculum peremptionis
instantiæ . P. 160.

CAPO XXII.

Dell' interlocutoria : reiciantur præ-
iudicium de restituendo in casu succum-
bentiæ , & facta solutione audia-
tur , ita quod non eseguatur nisi ex-
pletis mensibus infra quos iste
... curare debeat expeditionem
causæ nullitatis contractus subjugato-
rij quibus elapsis , & non ex-
pedita causa prædicta exequatur
præsens interlocutoria . . . mensis &c.
P. 171.

CAPO XXIII

Dell' interlocutoria: *reiciamur
prestito* &c. *salvis juribus utrisque*
parti in causa oppositoria ita quod
imposterum alie non possunt causari
executiones nisi expleta causa op-
positoria P. 179.

CAPO XXIV.

Dell' interlocutoria: *Procedat exe-
cutio, vel reiciantur oppositiones*
super bonis hæreditariis, & in casu
consumptionis super bonis propriis.
P. 181.

CAPO XXV.

Della malleradoria in quindena
P. 202.

AVVERTIMENTO.

Si avvisano i Lettori, che per l'anno
vegnete appresso si darà alla luce
la terza parte di questa Opericciuola,
aggirantesi la spiega delle proviste
d'oggi, cui tengon dietro le lettere
Vicereggie.

Pag. Lin:

72.	7.	Victori	Victum Victori
161.	17.	o perchè bene,	o perchè non bene
183.	20.	Eredi in- discreti,	Eredi discreti
196.	10.	a creditor i beni,	a creditor i beni del De- funto possono essere costret- ti nei beni proprij
196.	22.	ma per que- sto però,	non per que- sto però
197.	4.	che durando,	durando
214.	21.	docendæ prior,	docendæ prio- res

GP altri errori di poco rilievo si las-
ciano alla correzione del
benigno Lettore.

1797

1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000


2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100



B
















SEMINARIO

GIURIDICO

VII

A

b

255/2

CATANIA

SEMINARIO

UNIVERSITA'